



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETERIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO,
L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO
DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA

VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

SOMMARIO

PREMESSA RELATIVA ALL'A.A. 2023/2024	3
PARTE I: PREMESSE GENERALI.....	4
1. AVVERTENZE GENERALI	4
1.1 Competenza per il rilascio del visto per motivi di studio	4
1.2 Competenza per il riconoscimento accademico dei titoli e per l'idoneità all'immatricolazione.....	4
1.3 Competenza per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno	4
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3. PROCEDURE PER CITTADINI CHE NON NECESSITANO DI VISTO E IN POSSESSO DI TITOLO ESTERO	6
4. DOMANDA DI PREISCRIZIONE E VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE CANDIDATURE	6
4.1 Preiscrizione universitaria	6
4.2 Valutazione preventiva	6
PARTE II: PREISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE	8
1. PREMESSA.....	8
2. DOMANDA DI PREISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	8
2.1 Documentazione propedeutica da presentare alle Rappresentanze diplomatico-consolari all'atto della richiesta di visto d'ingresso	9
2.2 Documenti normalmente richiesti dalle istituzioni della formazione superiore	9
3. DOMANDA DI PREISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE NON "A CICLO UNICO"	9
3.1 Documentazione propedeutica da presentare alle Rappresentanze diplomatico-consolari all'atto della richiesta di visto d'ingresso.	10
3.2 Documenti normalmente richiesti dalle istituzioni della formazione superiore	10
PARTE III: CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA	11
1. PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.....	11
1.1 Esonero dalla prova di lingua ma non dalle quote	11
1.2 Esonero dalla prova di lingua e dalle quote	11
PARTE IV: VISTO DI INGRESSO PER MOTIVI DI STUDIO, PERMESSO DI SOGGIORNO E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.....	12
1. VISTO DI INGRESSO PER LA PARTECIPAZIONE A PROVE DI AMMISSIONE	12
2. REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DEL VISTO PER MOTIVI DI STUDIO	12
3. ADEMPIMENTI AL MOMENTO DELL'ARRIVO IN ITALIA	13
3.1 Adempimenti a carico del candidato ai corsi.....	13
3.2 Adempimenti a carico dell'istituzione della formazione superiore	13
4. RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO	14
PARTE V: CORSI A NUMERO PROGRAMMATO	15
1. PROVE DI AMMISSIONE	15
2. POSTI RIMASTI DISPONIBILI NELL'AMBITO DEI SINGOLI CONTINGENTI E QUOTE	15
PARTE VI: IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE.....	16
1. INFORMAZIONI GENERALI.....	16
2. QUALIFICHE IN POSSESSO DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	17
PARTE VII: IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI DIPLOMA DI PRIMO E SECONDO LIVELLO PRESSO LE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM)	18
1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	18
2. AVVERTENZE SPECIFICHE	18
PARTE VIII: PREISCRIZIONE E IMMATRICOLAZIONE AD ALTRI CORSI DI STUDIO	19
1. INDICAZIONI GENERALI	19
2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO DIVERSI DAL PRIMO E DEL SECONDO CICLO PER GLI STUDENTI INTERNAZIONALI.....	19
2.1 Corsi di dottorato e di master universitario	19
2.2 Corsi singoli e stage	20
2.3 Corsi di lingua e cultura italiana.....	20
2.4 Corsi propedeutici (Foundation course).....	20
PARTE IX: IMMATRICOLAZIONI AD ALTRE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE.....	22
1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO DELLE ALTRE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE ABILITATE AL RILASCIO DI TITOLI	22
2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS ACADEMY)	23



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

PREMESSA RELATIVA ALL'A.A. 2023/2024

Le presenti procedure sono subordinate alle attuali e future disposizioni emergenziali del Governo italiano e dell'Unione europea in materia di prevenzione e contenimento dell'epidemia del virus COVID 19.

In linea di principio le **domande di visto** dovranno essere presentate presso le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari entro il 30 novembre 2023, onde consentire lo svolgimento delle procedure di rilascio del visto secondo i termini di legge ed il successivo pagamento delle tasse universitarie per finalizzare le procedure di immatricolazione degli studenti internazionali, fatta salva differente futura indicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca concordata con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In caso di proroga dei termini, le Istituzioni della formazione superiore potranno continuare le proprie procedure di reclutamento degli studenti internazionali e la relativa valutazione dell'idoneità dei titoli esteri da essi posseduti, così come le Rappresentanze diplomatico-consolari potranno procedere con la trattazione delle domande di visto fino ad esaurimento delle domande di pre-iscrizione, purché pervenute entro le date previste dalla presente circolare e dai successivi aggiornamenti.

Inoltre, con riferimento al termine del 30 novembre 2023, le Istituzioni della formazione superiore potranno, sulla base della propria autonomia e in riferimento ai singoli corsi di studio presenti all'interno della propria offerta formativa, indicare sui propri portali una data precedente a quella indicata per ogni singolo corso, sulla base delle esigenze specifiche collegate all'inizio delle attività didattiche. La domanda di preiscrizione per il rilascio del visto per i candidati ai corsi di studio presso le Istituzioni della formazione superiore italiane dovrà essere presentata utilizzando il portale UNIVERSITALY, secondo le indicazioni già pervenute presso tutte le Istituzioni italiane.

Si rammenta inoltre che Uni-Italia promuove la frequenza di corsi di livello universitario o post-universitario in Italia e, nell'ambito di tali obiettivi, offre anche orientamento e assistenza agli studenti stranieri attraverso i propri centri all'estero e coadiuva il MUR nella gestione del portale UNIVERSITALY. Inoltre, Uni-Italia informa e assiste all'occorrenza le istituzioni di formazione superiore sul corretto utilizzo del suddetto portale. Facilita e supporta le istituzioni della formazione superiore nella collaborazione di livello universitario per incentivare la mobilità studentesca e gli scambi accademico-culturali tra l'Italia e i Paesi stranieri.¹

In merito alla valutazione dei titoli scolastici esteri idonei per l'accesso in Italia a corsi di primo ciclo (diplomi di scuola media superiore), si rammenta che, a causa dell'emergenza COVID-19, molti Paesi esteri hanno adottato nell'ultimo biennio misure di carattere eccezionale al fine di garantire il completamento dei cicli scolastici ed il rilascio delle relative qualifiche finali. Si invitano pertanto le istituzioni italiane della formazione superiore ad applicare anche per i suddetti casi i criteri stabiliti dalla Convenzione di Lisbona, avvalendosi delle indicazioni prodotte dal CIMEA², ovvero il riconoscimento dei medesimi diritti accademici che un determinato titolo scolastico finale conferisce ufficialmente nel sistema estero di riferimento, a meno che non sussistano comprovate differenze sostanziali, anche in riferimento alla durata della scolarità complessiva pre-universitaria richiesta in Italia, che si rammenta essere almeno di dodici anni.

In riferimento all'abolizione del divieto di doppia iscrizione ai corsi di studio della formazione superiore per effetto della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e successive indicazioni riportate nel Decreto MUR n. 930 del 29 luglio 2022 e Decreto MUR n. 933 del 02/08/2022, si sottolinea che tale norma non produce alcun effetto in riferimento alle presenti Procedure, le quali rimangono invariate in riferimento alla richiesta di visto e di relativo permesso di soggiorno riferiti ad un singolo corso. La fattispecie di "doppia iscrizione" ha effetto nel solo caso di effettiva immatricolazione ad un corso principale, avendo lo studente immatricolato la facoltà di richiedere successivamente l'immatricolazione ad altro corso: all'atto della richiesta del visto e del successivo permesso di soggiorno tale fattispecie non è contemplata, essendo l'iscrizione ad un corso di studio non ancora perfezionata.

¹ L'Associazione Uni-Italia è un Ente collettivo senza scopo di lucro il cui obiettivo principale è quello di promuovere il sistema italiano della formazione superiore nel mondo e di favorire la cooperazione interuniversitaria tra l'Italia e i Paesi esteri. La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 307 ha previsto uno specifico finanziamento a favore di Uni-Italia (anni 2022/2023/2024) al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post-universitario in Italia da parte di studenti stranieri. In disparte gli oneri di legge stabiliti dalla disciplina sopra richiamata, il MUR ha inteso sottoscrivere un Protocollo di Intesa con Uni-Italia, stipulato in data 12 ottobre 2022, al fine di collaborare, ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, per rafforzare la promozione e la cooperazione internazionale del sistema italiano di alta formazione (<https://www.mur.gov.it/atti-e-normativa/decreto-del-segretario-generale-n-1668-del-24-10-2022>).

² In applicazione dell'Articolo IX.2 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea (comunemente detta Convenzione di Lisbona), ratificata in Italia tramite la Legge 148/2002, il CIMEA è il Centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano della formazione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

PARTE I: PREMESSE GENERALI

1. AVVERTENZE GENERALI

Le presenti procedure annuali 2023/2024, il cui scopo è di orientamento alle politiche delle istituzioni italiane della formazione superiore in materia di ammissione di studenti internazionali³ ai propri corsi, sono redatte sulla base delle risultanze dell'annuale riunione del Gruppo di lavoro indetto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, insieme al Ministero dell'Istruzione e del Merito, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed al Ministero dell'Interno.

1.1 Competenza per il rilascio del visto per motivi di studio

La decisione finale sul rilascio di un visto per motivi di studio è competenza esclusiva della Rappresentanza diplomatico-consolare. La validazione della domanda di preiscrizione ad un corso di studio e la relativa documentazione prodotta da parte delle istituzioni della formazione superiore è da considerarsi di supporto alle procedure di valutazione del visto di studio, e non implica automaticamente il suo rilascio poiché le Rappresentanze diplomatico-consolari, oltre a verificare il possesso dei requisiti per il rilascio di un visto di studio/immatricolazione, hanno altresì l'obbligo di valutare l'assenza del rischio migratorio dello studente (D.I. 850/2011 art. 4 comma 2).

1.2 Competenza per il riconoscimento accademico dei titoli e per l'idoneità all'immatricolazione

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall'art. 2 della Legge 148/2002. La documentazione riferita ad un titolo di studio ed eventualmente prodotta dalle Rappresentanze diplomatico-consolari, tra cui la Dichiarazione di valore⁴, non è da richiedersi obbligatoriamente e non è vincolante per decisioni valutative di competenza delle singole istituzioni della formazione superiore relativamente all'ammissione al corso prescelto⁵.

1.3 Competenza per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è di competenza del Ministero dell'Interno ed è disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e della Legge 28 maggio 2007, n. 68 relativa alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le seguenti procedure si applicano:

- a) per la parte relativa agli adempimenti da svolgersi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari, ai candidati stranieri che necessitino di visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo⁶ ai fini dell'immatricolazione presso le istituzioni della formazione superiore;
- b) per la parte relativa al procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, agli

³ Il concetto di "studente internazionale" o "candidato internazionale ai corsi di studio" è da considerarsi in tale contesto nella sua accezione più ampia possibile, ovvero non direttamente e/o esclusivamente collegato a requisiti di cittadinanza e di provenienza geografica (c.d. studenti stranieri). Infatti, gli "studenti internazionali" sono identificati normalmente come coloro i quali abbiano svolto periodi di studio e/o ottenuto qualifiche finali o parziali all'estero, anche di cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea, ovvero non soggetti a richieste di visto e/o permesso di soggiorno, oppure studenti stranieri che abbiano già ottenuto una qualifica italiana ma che necessitino del permesso di soggiorno. In tal senso, gli studenti internazionali "richiedenti visto", quelli che necessitano un "permesso di soggiorno" e coloro i quali abbiano ottenuto un "titolo di studio all'estero", oltre agli studenti "in mobilità", sono da considerarsi sotto-categorie facenti parte del bacino degli "studenti internazionali", categorie per le quali sono previsti adempimenti e procedure differenti come delineate all'interno delle presenti Procedure.

⁴ A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore "...non esclude il potere-dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti" (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).

⁵ In linea con i principi della Convenzione di Lisbona, con la sua applicazione nel sistema italiano e con le pratiche condivise a livello internazionale da parte dei centri afferenti alle reti ENIC e NARIC, si veda la "Metodologia valutativa utilizzata nelle procedure di riconoscimento delle qualifiche estere in Italia" pubblicata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA): <http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/metodologica-valutativa.aspx>

⁶ In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevale ai fini della presente circolare (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

studenti che necessitino di ottenere e/o rinnovare il permesso di soggiorno;

- c) per la parte relativa all'immatricolazione e alle procedure di riconoscimento dei titoli, a tutti gli studenti e i candidati ai corsi che abbiano ottenuto un titolo estero finale e/o parziale e che intendano immatricolarsi presso le istituzioni italiane della formazione superiore.

Per quanto concerne le sole procedure relative al rilascio del visto di ingresso e del relativo permesso di soggiorno, le presenti procedure non si applicano:

- d) ai cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, nonché a quelli provenienti da Norvegia, Islanda, Lichtenstein e alla Confederazione Elvetica, alla Repubblica di San Marino e alla Santa Sede;
- e) agli stranieri già regolarmente presenti in Italia così come espressamente indicati nell'art.39, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286⁷;
- f) agli studenti già presenti nell'Area Schengen e beneficiari di borse di studio nell'ambito di programmi dell'Unione Europea di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni impartite per l'azione "Erasmus Mundus" estese al programma "Erasmus Plus", nonché eventuali, ulteriori istruzioni in materia di visti di ingresso fornite dall'Unità per i Visti della DGIT del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nei casi descritti, ai fini della regolarizzazione dello studente, sarà sufficiente effettuare la dichiarazione di presenza ai sensi dell'art. 39, comma 4 bis, del Testo Unico sull'Immigrazione, non essendo necessario richiedere alcun visto di ingresso.

Limitatamente alla procedura e alla documentazione richiesta per la valutazione dei titoli, per gli studenti partecipanti a corsi di studio organizzati congiuntamente tra due o più istituzioni italiane ed estere, si rimanda a quanto stabilito dalle apposite Convenzioni sottoscritte dalle istituzioni di formazione superiore per la realizzazione di tali corsi (rif. art. 3 comma 10 del DM 270/2004 e art. 3 comma 8 del DPR 212/2005).

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato per la frequenza di corsi singoli e/o di corsi propedeutici (*foundation course*), può essere rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, ultima parte del comma 4 dell'articolo 46, per l'accesso ai diversi corsi di formazione, purché sia funzionale a tali corsi.

⁷ "E' comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

3. PROCEDURE PER CITTADINI CHE NON NECESSITANO DI VISTO E IN POSSESSO DI TITOLO ESTERO

I candidati italiani in possesso di titolo estero, i candidati dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia o in un Paese dell'Unione Europea, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" accedono senza limitazioni di quota ai corsi universitari se in possesso di un titolo di studio corrispondente a quello italiano richiesto, purché riconosciuto idoneo secondo l'autonoma valutazione svolta dalla singola istituzione della formazione superiore.

I candidati presentano la domanda di immatricolazione direttamente all'istituzione della formazione superiore prescelta, secondo le modalità, i termini e la documentazione previsti da ciascuna istituzione e dalle presenti Procedure, e accedono alla valutazione a parità di condizioni dei possessori di titolo italiano. I titoli di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati dai documenti indicati dagli atenei nel rispetto della Convenzione di Lisbona: lo studente ha l'obbligo di produrre la documentazione che l'istituzione ritenga di acquisire ai fini della valutazione del titolo estero, con riferimento a: eventuali traduzioni, legalizzazioni, Supplemento al diploma (*Diploma Supplement*), certificati degli esami, attestazioni del centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), eventuali dichiarazioni di valore rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche competenti o altra attestazione utile al fine di verificare gli elementi del titolo estero.

I cittadini dei Paesi dell'Unione richiedono l'iscrizione anagrafica al Comune ove intendono stabilire la propria dimora alle condizioni, modalità e termini fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

4. DOMANDA DI PREISCRIZIONE E VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE CANDIDATURE

La domanda di accesso ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale degli studenti internazionali richiedenti visto e residenti all'estero dovrà aver luogo attraverso una preventiva procedura di preiscrizione universitaria, che precede le successive fasi di immatricolazione.

4.1 Preiscrizione universitaria

Al fine di avviare le procedure di preiscrizione universitaria, gli atenei inviteranno i candidati ai propri corsi di studio ad accedere al portale UNIVERSITALY (<https://www.university.it>) per compilare la relativa "domanda di preiscrizione" in modalità telematica. All'interno del portale UNIVERSITALY saranno presenti tutte le informazioni volte a facilitare l'accesso dei candidati ai corsi universitari ed alle relative istituzioni, per il perfezionamento delle domande di preiscrizione. Le fasi successive alla preiscrizione saranno da perfezionarsi presso le competenti sedi Diplomatico-consolari ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso, le quali dovranno indicare all'interno del medesimo portale l'accettazione o il diniego del rilascio del visto. I termini previsti per le procedure relative alle preiscrizioni ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, ad eccezione di quelli a numero programmato, sono definiti da ogni singolo Ateneo e pubblicati nei rispettivi siti.

L'iscrizione alle prove di accesso ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia in lingua inglese ove attivati dagli atenei, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, e per i corsi finalizzati alla formazione di Architetto, avviene secondo le procedure attive nel portale <http://www.university.it>. L'iscrizione alla prova è effettuata online a cura dello studente. L'iscrizione alla prova non esime lo studente dalla richiesta di visto d'ingresso presso le Rappresentanze diplomatico-consolari, che deve, invece, essere avviata e formalizzata, nei modi previsti, entro e non oltre le scadenze stabilite dal calendario relativo alle procedure per le immatricolazioni ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a programmazione nazionale. Le procedure relative alle preiscrizioni ai corsi di Master universitari, di Dottorato, delle Scuole di specializzazione e dei corsi propedeutici (*foundation course*), da effettuarsi sempre tramite il portale <http://www.university.it>, non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, ma si svolgono in ragione dei termini autonomamente decisi dalle singole istituzioni, in relazione all'inizio dei corsi stessi. Una volta completata la domanda di preiscrizione e ottenuta la validazione da parte dell'istituzione della formazione superiore competente, tutti i candidati dovranno richiedere alla Rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese di residenza il visto per studio/immatricolazione universitaria.

4.2 Valutazione preventiva

Le istituzioni universitarie svolgeranno una propria preventiva valutazione delle singole candidature richiedendo allo studente copia della documentazione di studio e ogni altro documento ritenuto utile al fine di tale valutazione preventiva (attestazione di enti ufficiali esteri, attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano, ecc.). L'istituzione provvederà alla validazione della domanda di preiscrizione inserendo i relativi dati sul portale UNIVERSITALY. L'ateneo indicherà se e per quali documenti è stata verificata l'autenticità, oltre ad indicare quale documentazione sia necessaria per i propri fini valutativi. Laddove l'ateneo abbia deciso di richiedere il rilascio di una attestazione di comparabilità del titolo estero



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

da parte del centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) e questa sia stata rilasciata al candidato, si prescinde dalla presentazione della Dichiarazione di valore. L'ateneo avrà inoltre la facoltà di allegare alla domanda del candidato ogni ulteriore documentazione che possa facilitare le Rappresentanze diplomatico-consolari in fase di perfezionamento della procedura di preiscrizione universitaria.

Le istituzioni universitarie dovranno chiaramente riportare all'interno delle istruzioni riferite alle valutazioni delle domande di studenti internazionali richiedenti visto, nonché nelle comunicazioni con i candidati stessi, le seguenti informazioni:

1. la preventiva accettazione di un candidato da parte dell'ateneo non conferisce alcun diritto all'ottenimento del visto, tenuto conto che tale adempimento è di competenza esclusiva delle singole Rappresentanze diplomatico-consolari;
2. l'ottenimento di un visto per motivi di studio rilasciato dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare non conferisce alcun diritto al perfezionamento dell'immatricolazione ad un corso di studi, tenuto conto che tale adempimento è di competenza esclusiva delle singole istituzioni della formazione superiore;
3. la preventiva accettazione di un candidato da parte dell'ateneo non conferisce alcun diritto al perfezionamento dell'immatricolazione, anche nei casi di:
 - a. ottenimento del relativo visto;
 - b. presenza fisica sul territorio nazionale;
 - c. idoneità e/o effettiva erogazione di borse di studio/contributi di ogni genere;
 - d. accettazione del candidato sotto condizione al fine di poter iniziare le attività didattiche;

tenuto conto che ai fini dell'immatricolazione gli atenei dovranno verificare l'effettiva idoneità del titolo estero e l'autenticità della documentazione prodotta. Le istituzioni della formazione superiore, a seconda delle caratteristiche dei corsi di studio prescelti dai singoli candidati, acquisiscono tutte le attestazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità del titolo estero e alla verifica della sua autenticità prima della presentazione delle domande di visto, al fine di evitare che un candidato validamente preiscritto non riesca a finalizzare l'immatricolazione una volta giunto in Italia.

Infine, qualora l'istituzione della formazione superiore non sia in grado di perfezionare l'immatricolazione dello studente internazionale, ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla Rappresentanza diplomatico-consolare al fine dell'immediata revoca del visto d'ingresso da parte di quest'ultima.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

PARTE II: PREISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. PREMESSA

I corsi di Laurea (ovvero di primo ciclo) hanno normalmente durata triennale mentre i corsi di Laurea Magistrale (ovvero di secondo ciclo), si distinguono in:

- a) Laurea Magistrale della durata di un biennio successivo al corso di Laurea;
- b) Laurea Magistrale a ciclo unico di durata quinquennale o sessennale (ovvero Medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, architettura a ciclo unico, giurisprudenza e restauro).

I documenti, redatti in lingua straniera da presentare alle Rappresentanze diplomatico-consolari in sede di richiesta del visto di ingresso, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora richiesto dall'istituzione della formazione superiore, la singola Rappresentanza restituirà i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare, salvo il caso in cui il Paese dove tali titoli siano stati rilasciati non applichi già l'Apostille. Detti documenti, unitamente alle attestazioni utili alla valutazione dei titoli di studio finali in linea con la natura dei corsi di studio prescelti, dovranno essere esibiti alle Rappresentanze in fase di richiesta del visto d'ingresso e, successivamente, consegnati direttamente dallo studente alle autorità accademiche in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione che avvengono in Italia, secondo le modalità e la tempistica stabilite dalle stesse.

Per la procedura di valutazione dei titoli svolta dalle istituzioni, lo studente potrà verificare direttamente presso l'istituzione prescelta, se e quale tipologia di traduzione dovrà essere prodotta (giurata, certificata, ecc.) e per quali lingue straniere sia o meno esonerato da tale adempimento.

Nel caso in cui lo studente straniero, già iscritto presso un Ateneo italiano, abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda una nuova iscrizione ad altro corso di studio presso la stessa o altra Università, non potrà utilizzare lo specifico visto e permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione.

La formalizzazione della rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato e, conseguentemente, la revoca del titolo autorizzatorio⁸, nonché l'uscita dal Territorio Nazionale. Le istituzioni della formazione superiore pubblicizzano l'elenco dei posti riservati agli studenti internazionali richiedenti visto per ogni singolo corso (definita come "quota" - rif. articolo 39 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), al fine di consentire agli interessati di presentare la domanda di preiscrizione.

2. DOMANDA DI PREISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Gli studenti che siano interessati ai corsi di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico:

- a) accedono al portale UNIVERSITALY e compilano la relativa "domanda di preiscrizione" che dovrà essere successivamente presentata alla Rappresentanza italiana del luogo di residenza una volta validata digitalmente da parte dell'ateneo di riferimento;
- b) se sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'Allegato 1 delle presenti disposizioni, indicano uno solo dei corsi di studio nella banca dati attiva all'interno della domanda di preiscrizione del portale UNIVERSITALY; per i corsi di studio che prevedono un test di accesso unico nazionale ovvero, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria e corsi finalizzati alla formazione di Architetto, la domanda di preiscrizione è da considerarsi presentata automaticamente anche per tutte le altre Università opzionate dal candidato al momento dell'iscrizione al test come possibili alternative alla prima sede scelta;
- c) se sono in possesso di un titolo di cui all'Allegato n. 2 delle presenti disposizioni, scelgono il corso indipendentemente dal numero dei posti riservati.

Se lo studente frequenta l'ultimo anno di scuola secondaria ed è in procinto di sostenere l'esame finale e/o gli speciali esami di idoneità accademica laddove previsti, ovvero nel caso in cui l'ateneo abbia indicato all'interno della domanda di preiscrizione del candidato che l'ammissibilità al corso risulti essere subordinata ad ulteriori adempimenti, la domanda va considerata come accettata con riserva dal rispettivo ateneo, in attesa di validazione da parte di quest'ultimo sul portale UNIVERSITALY.

⁸ Articolo 5, comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni".



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

2.1 Documentazione propedeutica da presentare alle Rappresentanze diplomatico-consolari all'atto della richiesta di visto d'ingresso

- a) titolo finale in originale degli studi secondari⁹, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge¹⁰; il titolo finale può essere corredato in alternativa da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazioni di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore;
- b) certificato attestante il superamento di prove di idoneità accademica, eventualmente previste per l'accesso all'Università di rispettivi Paesi di provenienza;
- c) eventuale altra documentazione riferita alla verifica della veridicità del titolo di studio estero;
- d) il riepilogo della domanda di preiscrizione come validata dall'ateneo¹¹.

2.2 Documenti normalmente richiesti dalle istituzioni della formazione superiore¹²

- a) titolo finale degli studi secondari¹³ conseguito con almeno 12 anni di scolarità¹⁴, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale può essere corredato in alternativa e a discrezione della singola istituzione della formazione superiore da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazioni di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore¹⁵;
- b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza;
- c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero¹⁶.

3. DOMANDA DI PREISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE NON "A CICLO UNICO"

Gli studenti interessati ai corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico devono registrarsi sul portale UNIVERSITALY ed effettuare la preiscrizione secondo le modalità ivi indicate. Successivamente, all'atto della richiesta del visto d'ingresso, produrranno alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza il riepilogo della domanda di preiscrizione generato all'interno del portale UNIVERSITALY, così come validato dall'istituzione della formazione superiore¹⁷.

⁹ Il titolo di studio potrà essere sostituito da una attestazione/certificazione provvisoria rilasciata dall'autorità competente estera secondo le regole del Paese di ottenimento del medesimo titolo nei casi in cui tale attestazione/certificazione sia presente all'interno del quadro normativo estero e sia in grado di certificare ufficialmente l'ottenimento della qualifica in oggetto in capo al candidato. Le citate fattispecie di attestazioni/certificazioni provvisorie non comprendono in alcun modo autocertificazioni svolte dal candidato e/o da enti/istituzioni non ufficiali e/o non preposte a tali compiti in maniera ufficiale nel sistema estero.

¹⁰ Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, si veda quanto indicato all'interno dell'Allegato I.

¹¹ La mancata validazione da parte dell'Ateneo della domanda di preiscrizione comporta l'automatico diniego del visto d'ingresso, se la domanda visto è stata già ricevuta dalla competente Sede diplomatico-consolare.

¹² La documentazione riferita al titolo estero e richiesta dall'ateneo ha lo scopo di verificare gli elementi principali del titolo estero al fine di una sua comparabilità con una qualifica italiana corrispondente, pertanto ogni singolo ateneo potrà richiedere tale tipologia di documentazione in piena autonomia, nella forma più opportuna, al fine di valutare l'idoneità del titolo estero all'accesso al corso prescelto.

¹³ Cfr. nota 9.

¹⁴ Cfr. nota 10.

¹⁵ La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non è vincolante per le decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore "...non esclude il potere-dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti" (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).

¹⁶ Si invitano le istituzioni della formazione superiore a porre in essere strumenti utili alla verifica dei titoli che possano facilitare l'ingresso dei candidati con titolo estero, in linea con quanto stabilito dalla recente "Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero", anche tramite l'utilizzo di nuovi strumenti e nuove tecnologie messe a disposizione in ambito internazionale, inclusa la tecnologia *blockchain* e le attestazioni di verifica dei titoli del centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA).

¹⁷ Sono accettate "con riserva", da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari, le domande di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo o nei casi in cui l'ammissibilità al corso sia subordinata ad ulteriori elementi.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

3.1 *Documentazione propedeutica da presentare alle Rappresentanze diplomatico-consolari all'atto della richiesta di visto d'ingresso.*

- a) titolo di studio ufficiale estero¹⁸ corrispondente al primo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 6 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (*European Qualifications Framework - EQF*) conseguito presso una istituzione della formazione superiore che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo (secondo ciclo del Processo di Bologna/livello 7 EQF) e che non presenti alcuna "differenza sostanziale" secondo i principi della Convenzione di Lisbona e la metodologia nazionale adottata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA)¹⁹; il titolo finale può essere corredato in alternativa da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazione di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore²⁰;
- b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati per il conseguimento dei titoli predetti. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato. Gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti possono essere attestati dal *Diploma Supplement*, ove adottato;
- c) eventuale altra documentazione riferita alla verifica della veridicità del titolo di studio estero;
- d) il riepilogo della domanda di preiscrizione come validata²¹ dall'ateneo.

3.2 *Documenti normalmente richiesti dalle istituzioni della formazione superiore²²*

- a) titolo di studio ufficiale estero²³ corrispondente al primo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 6 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (*European Qualifications Framework - EQF*) conseguito presso una istituzione della formazione superiore che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo (secondo ciclo del Processo di Bologna/livello 7 EQF), e che non presenti alcuna "differenza sostanziale" secondo i principi della Convenzione di Lisbona e la metodologia nazionale adottata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA)²⁴; il titolo finale può essere corredato in alternativa, e a discrezione della singola istituzione di formazione superiore, da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazione di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore²⁵;
- b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (*transcript*), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal *Diploma Supplement*, ove adottato;
- c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero²⁶.

¹⁸ Cfr. nota 9.

¹⁹ Cfr. nota 5.

²⁰ Cfr. nota 14.

²¹ Cfr. nota 11.

²² Cfr. nota 12.

²³ Cfr. nota 9.

²⁴ Cfr. nota 5.

²⁵ Cfr. nota 15.

²⁶ Cfr. nota 16.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

PARTE III: CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

1. PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

Le istituzioni della formazione superiore hanno il compito di verificare la competenza linguistica per l'accesso ai corsi. Ogni istituzione organizza in autonomia una prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico, ad eccezione dei casi di esonero indicati ai successivi punti 1.1 e 1.2. Tale prova è organizzata prima della richiesta del visto e preferibilmente a distanza, al fine di poter certificare tale conoscenza in fase di richiesta del visto per motivi di studio, per velocizzare tali procedure e per non gravare eccessivamente sul candidato.

L'esito della valutazione della conoscenza linguistica dovrà essere certificato e caricato dall'ateneo nella domanda di preiscrizione, in modo da esentare le Sedi diplomatico-consolari dalla suddetta verifica. Anche nel caso di corsi erogati in altra lingua, tale elemento dovrà sempre essere certificato e inserito all'interno della domanda di preiscrizione. Considerando che per tali corsi non è richiesta una prova di conoscenza della lingua italiana, il candidato dovrà fornire idonea certificazione di adeguata conoscenza della lingua estera di erogazione del corso. Non può essere ammesso a ulteriori prove di concorso o attitudinali - se previste - chi non abbia superato la prova di lingua. Per quanto attiene i corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico, autonome decisioni degli Atenei dovranno prevedere le modalità di verifica della conoscenza della lingua italiana o straniera di erogazione del corso.

1.1 Esonero dalla prova di lingua ma non dalle quote

Gli studenti esonerati dalla prova di lingua italiana, ma comunque sottoposti al limite delle rispettive quote di posti riservati ai cittadini richiedenti visto e residenti all'estero, sono coloro che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società "Dante Alighieri"), nonché emesse dall'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti accreditati. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi d'esame convenzionate presenti in tutto il mondo.

1.2 Esonero dalla prova di lingua e dalle quote

Per le immatricolazioni ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico sono esentati dalla prova di lingua, indipendentemente dal numero dei posti riservati:

- a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all'estero;
- b) gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'Allegato 2;
- c) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 dell'1.7.1999);
- d) gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
- e) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società Dante Alighieri), nonché emesse dall'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti accreditati.

Per le immatricolazioni ai corsi di Laurea Magistrale, sono esonerati dalla modalità di verifica della conoscenza linguistica prevista autonomamente dall'Ateneo, gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere d), e).



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

**PARTE IV: VISTO DI INGRESSO PER MOTIVI DI STUDIO, PERMESSO DI SOGGIORNO E SUCCESSIVI
ADEMPIMENTI**

1. VISTO DI INGRESSO PER LA PARTECIPAZIONE A PROVE DI AMMISSIONE

Agli studenti regolarmente preiscritti (v. Parte I, 4.1) e per i quali sia stata validata la domanda da parte dell'istituzione della formazione superiore ricevute all'interno del portale UNIVERSITALY, le Rappresentanze diplomatico-consolari rilasceranno, espletate le proprie verifiche, un visto di tipo "D" per STUDIO "Immatricolazione Università".

Agli studenti regolarmente preiscritti e per i quali sia stata ricevuta conferma da parte dell'Ateneo ma con riserva, perché non ancora materialmente in possesso del relativo titolo di studio locale o perché in attesa di partecipare all'esame di ammissione o di lingua, le Rappresentanze diplomatico-consolari rilasceranno, comunque, un visto di tipo "D" per STUDIO "Immatricolazione Università" al fine di consentire loro di sostenere gli esami di ammissione all'Università/AFAM e di procedere, in caso di superamento delle prove di selezione, con la successiva immatricolazione senza dover rientrare nel Paese di provenienza. Se le prove di ammissione o gli esami di lingua si svolgono prima del conseguimento del diploma scolastico finale o in tempi che non consentono di completare la regolare preiscrizione, gli studenti dovranno chiedere un visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme per soggiorni inferiori a 90 giorni)²⁷ di durata commisurata alle effettive esigenze dello studente, accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per tale tipologia di visto.

La Rappresentanza diplomatico-consolare competente rilascerà il visto di ingresso nazionale per STUDIO "Immatricolazione Università", ingressi multipli, valido 365 giorni solo a seguito dell'ammissione dello studente a partecipare al corso prescelto, una volta che questi sia rientrato nel Paese di provenienza. Il rilascio del visto per STUDIO per "immatricolazione università" può essere concesso solo per l'immatricolazione ad un corso di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico e di Laurea Magistrale ed in nessun caso è previsto il rilascio di tale visto in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione.

I partecipanti ai test di ammissione, compresa la prova di lingua italiana, che si svolgono successivamente al conseguimento del diploma scolastico finale o al perfezionamento della preiscrizione, si presentano presso l'Università prescelta muniti del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi di STUDIO (Immatricolazione Università) o dell'eventuale permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.

2. REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DEL VISTO PER MOTIVI DI STUDIO

Al fine di ottenere un visto per motivi di STUDIO per Immatricolazione Università (tipo D "nazionale") e, successivamente, un permesso di soggiorno, lo studente internazionale deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono quantificati nell'importo di euro 467,65 al mese per ogni mese di durata dell'anno accademico, pari ad euro 6.079,45 annuali²⁸. La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o dei genitori o di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana²⁹.
- La disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.
- Un idoneo alloggio nel territorio nazionale.
- Una adeguata copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva

²⁷ Paesi i cui cittadini hanno obbligo di visto di breve durata:

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_soggetti_visto.html

Requisiti per ottenere un visto di breve durata: <http://esteri.it/visti/home.asp>

²⁸ L'importo di riferimento è quello riportato nella Circolare n. 197, avente per oggetto "Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2022.", diramata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il 23 dicembre 2021, con la quale sono stati resi noti i valori del "assegno sociale".

²⁹ La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Gli studenti che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti norme devono produrre un documento di copertura economica come gli altri candidati.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

01.03.2000 del Ministero dell'Interno), di cui lo studente dovrà dimostrare il possesso, all'atto della richiesta del permesso di soggiorno. Sono ammesse le seguenti formule:

- dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;
- polizza assicurativa straniera, le cui forme di assistenza previste siano valide in Italia e che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
- polizza assicurativa con Enti o società nazionali accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata.

Nei casi in cui venga rilasciato un visto per motivi di STUDIO per Immatricolazione Università (tipo D “nazionale”) al singolo candidato, la Rappresentanza diplomatico-consolare competente dovrà confermare sul portale UNIVERSITALY la conclusione di detta procedura.

3. ADEMPIMENTI AL MOMENTO DELL'ARRIVO IN ITALIA

3.1 *Adempimenti a carico del candidato ai corsi*

Entro otto giorni lavorativi dall'arrivo in Italia con un visto di tipo D “nazionale” per STUDIO (Immatricolazione Università) i candidati devono inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno per STUDIO alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora. L'istanza potrà essere presentata tramite gli Uffici postali, oppure avvalendosi degli sportelli eventualmente presenti presso le istituzioni della formazione superiore utilizzando l'apposito kit a disposizione presso gli stessi Uffici. All'atto della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno lo straniero sarà identificato e dovrà provvedere al pagamento dei relativi oneri. Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo studente riceverà una comunicazione di convocazione, nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi negli appositi uffici della Questura, munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici. All'atto della presentazione dello straniero in Questura, qualora l'istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, lo studente riceverà ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 adeguata informazione direttamente dallo sportello dell'Ufficio Immigrazione.³⁰ Tale documentazione ulteriore non si riferisce alla produzione della Dichiarazione di valore, essendo tale documento non più richiesto obbligatoriamente per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4613 del 4/9/07. L'Ufficio postale rilascia la ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno che equivale alla ricevuta di presentazione delle istanze rilasciata dalla Questura e che, tra l'altro, consentirà di attestare la regolare presenza in Italia.³¹

Gli studenti che fanno ingresso con un visto di breve durata (Visto Schengen Uniforme –VSU) assolvono alle prescritte procedure di soggiorno ai sensi della Legge n. 68 del 28/5/2007 secondo le modalità stabilite con circolare del Ministro dell'Interno del 26/07/2007, recante Modalità di presentazione della Dichiarazione di Presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata. I candidati, nelle more della verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti, sono in ogni caso ammessi alle prove con riserva.³²

3.2 *Adempimenti a carico dell'istituzione della formazione superiore*

A seguito dell'avvenuta immatricolazione, l'istituzione della formazione superiore confermerà sul portale UNIVERSITALY il perfezionamento di detta procedura. Qualora l'istituzione della formazione superiore non sia in grado di perfezionare l'immatricolazione dello studente internazionale, ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla Rappresentanza diplomatico-consolare al fine dell'immediata revoca del visto d'ingresso da parte di quest'ultima.

³⁰ Nella predisposizione delle richieste di permesso di soggiorno lo studente può avvalersi dell'assistenza gratuita e qualificata dei Patronati e dei Comuni che abbiano attivato tale servizio.

³¹ L'operatore dell'Ufficio Postale rilascia anche una lettera contenente tutte le informazioni relative all'appuntamento fissato presso la Questura di competenza; sono indicate la data, l'ora ed il luogo in cui presentarsi per le successive attività di istruttoria della domanda. Informazioni sulla procedura possono essere acquisite tramite: www.poliziadistato.it; www.portaleimmigrazione.it; numero verde 803160.

³² Qualora i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti connessi con la sottoposizione a rilievi foto-dattiloscopici, anche la successiva iscrizione all'Università è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno, ovvero su richiesta dell'Ateneo interessato, all'eventuale comunicazione della competente Questura, riguardante l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza (nell'ipotesi in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso).



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

4. RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Gli studenti, successivamente all'immatricolazione ad un corso universitario, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano il rinnovo del permesso di soggiorno per l'intero anno, almeno sessanta giorni prima della scadenza. In occasione del rinnovo, lo studente straniero che ha fatto ingresso in Italia con un visto (tipo "D" nazionale) per motivi di STUDIO (Immatricolazione Università) deve dimostrare di essere in possesso della medesima copertura economica richiesta per l'ingresso, non inferiore ad euro 467,95 al mese, pari ad euro 6.079,45 annuali, del certificato di iscrizione all'Università e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno.

I permessi di soggiorno per motivi di STUDIO (Università) sono rinnovati "[...] agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche [...]", così come determinate dalle Università in termini di crediti. Inoltre, "per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio".³³ È prevista la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio anche ai fini della prosecuzione degli studi con l'iscrizione ad un corso di Laurea diverso da quello per il quale lo studente straniero abbia fatto ingresso in Italia, ferma restando l'approvazione di tale variazione da parte delle autorità accademiche. Al fine di poter accedere a tale rinnovo, lo studente non deve aver già effettuato la rinuncia agli studi.³⁴

³³ Art. 46, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394.

³⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) del D.lgs. 10 agosto 2007 n. 154. Al riguardo, nel precisare che la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari, con esclusione, quindi dei passaggi a corsi privati, sono state individuate le relative modalità applicative nella circolare n. 400/C/2008/899/P/12.214.27BI datata 21 febbraio 2008 del Ministero dell'Interno.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

PARTE V: CORSI A NUMERO PROGRAMMATO

1. PROVE DI AMMISSIONE

È obbligatorio sostenere una prova di ammissione per accedere ai corsi universitari a numero programmato nazionale:

- Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale direttamente finalizzati alla formazione di Architetto;
- Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria;
- Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie;
- Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria.

Le date relative alle prove di ammissione ai corsi di studio sopra indicati sono reperibili nel sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e delle iscrizioni avvengono esclusivamente attraverso il portale UNIVERSITALY.

Sono altresì obbligatori gli esami di ammissione ai corsi individuati dalle Università, secondo la normativa vigente, le cui date di svolgimento vengono fissate nei bandi predisposti e affissi agli albi dai singoli Atenei.³⁵ A seguito delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato o di altre eventuali prove autonomamente disposte dalle singole Università, ciascun Ateneo definisce e pubblica secondo le modalità dettate dal rispettivo bando la graduatoria di merito relativa al contingente riservato per l'anno di riferimento. Al fine di definire a quale contingente sia riferito un singolo candidato per l'ingresso ad un corso a numero programmato, si dovrà fare riferimento a quanto previsto al comma 5 dell'art. 39 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.

2. POSTI RIMASTI DISPONIBILI NELL'AMBITO DEI SINGOLI CONTINGENTI E QUOTE

Gli studenti che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile, entro i termini fissati nel calendario riferito ai corsi a numero programmato nazionale, possono, a seguito della pubblicizzazione dei posti ancora disponibili, presentare una sola domanda di:

- a) ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede universitaria;
- b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro, ad altra sede universitaria.

Le domande di cui alla lettera b) devono essere presentate dai candidati al Rettore dell'Università prescelta, nonché al Rettore dell'Università dove si è sostenuto l'esame di ammissione. Gli studenti che non abbiano superato le prove per ogni posizione utile, che non abbiano ottenuto l'ammissione ad altro corso universitario o che non siano stati assegnati ad altra sede devono lasciare l'Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente sul territorio nazionale oltre tale data.

Per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale, ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi non UE residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della sopra indicata graduatoria sono resi disponibili, per i medesimi corsi di studio, nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei Paesi non UE non residenti in Italia.

³⁵ Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/2015, il superamento del test di accesso ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'area sanitaria previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 non è obbligatorio per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi. Il nulla osta al trasferimento è in ogni caso subordinato al rispetto del limite ineludibile del numero di posti disponibili fissato dall'Università di destinazione per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale e alla verifica del percorso formativo compiuto dallo studente: a tal fine, gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo. Ciascun Ateneo può altresì prevedere, nell'ambito della propria autonomia, la possibilità di organizzare ulteriori prove di ingresso valutative degli studenti che richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo, finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità, in ossequio ai principi della Convenzione di Lisbona.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

PARTE VI: IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni relative alle immatricolazioni vanno acquisite presso ciascuna sede universitaria. Qualora, anche in fase di immatricolazione, lo studente internazionale non risulti in possesso di un valido titolo di soggiorno, o in generale non risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti per finalizzare tale immatricolazione, l'iscrizione al richiesto corso di Laurea o di Laurea Magistrale è effettuata con riserva fino al mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta del competente Ateneo, la Questura invierà allo studente una comunicazione entro e non oltre lo stesso mese di giugno, in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza.

Le istituzioni della formazione superiore, al fine di perfezionare l'immatricolazione degli studenti, oltre alla valutazione dell'idoneità del titolo ai fini dell'accesso al corso prescelto, sono responsabili della verifica della veridicità dei documenti accademici presentati, utilizzando le modalità che ritengano più adeguate per svolgere tali controlli in armonia con quanto richiesto in fase di preiscrizione, come ad esempio richiedendo i documenti apostillati e legalizzati, contattando direttamente l'istituzione estera, utilizzando strumenti di verifica online, avvalendosi delle attestazioni di verifica proposte dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), ecc. Si invitano inoltre le istituzioni della formazione superiore a porre in essere strumenti utili al fine di facilitare l'ingresso dei candidati con titolo estero, in linea con quanto stabilito dalla recente "Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero", anche tramite l'utilizzo di nuove tecnologie, inclusa la tecnologia *blockchain*, messe a disposizione in ambito internazionale dai centri ENIC-NARIC.

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall'art. 2 della Legge 148/2002. Gli atenei hanno facoltà di richiedere o meno documentazione alle rappresentanze diplomatiche italiane in merito ai titoli di studio in possesso dei candidati ai corsi. In ogni caso, detta documentazione non è vincolante per le decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi.³⁶ Durante le procedure di valutazione dei titoli esteri finalizzate all'immatricolazione, la documentazione richiesta allo studente è stabilita dalle singole istituzioni della formazione superiore. Laddove l'ateneo abbia deciso di richiedere il rilascio di una attestazione di comparabilità del titolo estero da parte del centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) e questa sia stata rilasciata al candidato, si prescinde dalla presentazione della Dichiarazione di valore. Gli esiti riferiti alla valutazione dei titoli esteri ai fini dell'immatricolazione a corsi di studio in Italia e le informazioni relative alla verifica dell'autenticità dei documenti presentati dai singoli candidati saranno indicati dall'ateneo di riferimento sul portale UNIVERSITALY.

Nel caso in cui il candidato ad un corso di studio presenti un titolo estero ottenuto a fronte di studi prevalentemente svolti in Italia, il riconoscimento anche parziale di tale titolo è subordinato alla procedura di accreditamento dell'istituzione operante in Italia, secondo quanto stabilito dal Decreto 26 aprile 2004, n. 214 "Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148)",³⁷ in attuazione dell'articolo VI.5 della Convenzione di Lisbona. Si invitano pertanto le istituzioni della formazione superiore ad indicare tale requisito all'interno della propria documentazione relativa all'immatricolazione a corsi di studio con titolo estero.

In riferimento alla recente Raccomandazione del Consiglio d'Europa sul contrasto alla frode in ambito di educazione (*Recommendation CM/Rec(2022)18 of the Committee of Ministers to member States on countering education fraud*)³⁸, si invitano le istituzioni della formazione superiore a segnalare alle autorità competenti i casi di singoli candidati che abbiano presentato documentazione accademica, falsa, contraffatta e/o alterata, inserendo in tali comunicazioni anche le relative Rappresentanze diplomatico-consolari di riferimento. Si invitano inoltre le istituzioni della formazione superiore a segnalare tali casi anche al centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) ai fini di monitoraggio di tale fenomeno, in linea con l'articolo 16 della suddetta Raccomandazione.

³⁶ Cfr. nota 15.

³⁷ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/08/17/004G0250/sg>

³⁸ https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a73b90



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

2. QUALIFICHE IN POSSESSO DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In base alla Convenzione di Lisbona³⁹ - ratificata in Italia tramite la Legge 11 luglio 2002, n.148 - e considerato l'articolo 26 del Decreto Legislativo 251/2007, come modificato ai sensi del Decreto legislativo n.18 del 21 febbraio 2014 (introduzione del comma 3 bis),⁴⁰ si invitano le istituzioni di istruzione superiore, sulla base della propria autonomia e in linea con la possibilità data dall'attuale normativa di svolgere riconoscimenti "...dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani" (art. 2 Legge 148/2002), a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio.

Le istituzioni di istruzione superiore, al fine del riconoscimento di tali qualifiche e per la predisposizione delle relative procedure valutative, potranno avvalersi dell'esperienza e della certificazione prodotta dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA)⁴¹, del *European Qualifications Passport for Refugees - EQPR*⁴² e delle buone pratiche stabilite a livello internazionale.

³⁹ Articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea: "...Ogni Parte, nell'ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti."

⁴⁰ "3-bis: Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione."

⁴¹ <https://www.cimea.it/pagina-cimea-for-refugees>

⁴² <https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications>



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

**PARTE VII: IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI DIPLOMA DI PRIMO E SECONDO LIVELLO PRESSO
LE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM)**

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Per l'accesso ai corsi di Diploma accademico di primo livello e ai corsi di Diploma accademico di secondo livello, attivati dalle Istituzioni AFAM⁴³, si fa rinvio alle disposizioni che disciplinano l'accesso ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale presso le Istituzioni universitarie.

La procedura telematica di "domanda di preiscrizione" disponibile sul sito UNIVERSITALY per la valutazione dei candidati ai propri corsi è estesa anche alle istituzioni AFAM.

2. AVVERTENZE SPECIFICHE

L'elenco dei corsi e della corrispondente quota di posti riservati, da ogni Istituzione AFAM, ai cittadini non comunitari residenti all'estero, parte integrante delle disposizioni, è consultabile sul sito web, all'indirizzo: <http://afam.miur.it/studentistranieri/>, tale elenco sarà pubblicizzato anche dalle Istituzioni AFAM.

⁴³ Ovvero le Accademie di Belle Arti, l'Accademia Nazionale di Danza, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, le Accademie di Belle Arti Legalmente Riconosciute, i Conservatori Statali di Musica, l'Istituto superiore di Studi Musicali della Valle D'Aosta, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, che sono in Italia le istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 8.7.2005, n. 212.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

PARTE VIII: PREISCRIZIONE E IMMATRICOLAZIONE AD ALTRI CORSI DI STUDIO

1. INDICAZIONI GENERALI

I candidati in possesso di un titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto, possono richiedere l'iscrizione ai seguenti corsi: corsi di scuole di specializzazione; dottorato di ricerca; corsi di perfezionamento, master universitari di primo e di secondo livello; corsi singoli; corsi di lingua e cultura italiana presso le università per stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria "Dante Alighieri"; corsi propedeutici (*foundation course*). I candidati a tali attività formative e corsi dovranno svolgere le procedure di preiscrizione utilizzando anch'essi il portale UNIVERSITALY, come nel caso dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale.

L'iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell'iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti. In particolare, per quanto concerne i corsi propedeutici, andranno considerati idonei solo gli studenti che siano in possesso di un titolo finale di scuola secondaria estero utile all'iscrizione ad un corso di livello accademico nel Paese di provenienza, il quale non sia però sufficiente all'iscrizione ad un corso accademico in Italia, secondo quanto disposto all'Allegato 1 delle presenti Procedure e in considerazione della valutazione svolta dalle singole istituzioni della formazione superiore in riferimento alle caratteristiche del corso di studi prescelto dal candidato.

I candidati per il tramite del portale UNIVERSITALY presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta, secondo le modalità ed i termini stabiliti da ciascun ateneo e dalle presenti Procedure. I titoli di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati dai documenti indicati dagli atenei nel rispetto della Convenzione di Lisbona: lo studente ha l'obbligo di produrre la documentazione che l'Università ritenga di acquisire ai fini della valutazione del titolo estero, con riferimento a: eventuali traduzioni, legalizzazioni, Supplemento al diploma (*Diploma Supplement*), certificati degli esami, attestazioni del centro ENIC- NARIC italiano (CIMEA), eventuali Dichiarazioni di valore o altra attestazione utile al fine di verificare gli elementi del titolo estero. Laddove l'ateneo abbia deciso di richiedere il rilascio di una attestazione di comparabilità del titolo estero da parte del centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) e questa sia stata rilasciata al candidato, si prescinde dalla presentazione della Dichiarazione di valore. I candidati devono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

Fatta salva la competenza delle istituzioni della formazione superiore, l'esito della verifica dell'autenticità dei documenti presentati ai fini della valutazione dell'idoneità all'immatricolazione sarà indicato dall'ateneo di riferimento sul portale UNIVERSITALY al momento della validazione della singola domanda e prima della richiesta del visto d'ingresso da parte dello studente nei casi in cui il titolo finale estero sia già stato ottenuto e a seconda delle caratteristiche del corso di studi prescelto in Italia.

Nel caso in cui il candidato ad altro corso di studio presenti un titolo estero ottenuto a fronte di studi prevalentemente svolti in Italia, il riconoscimento anche parziale del medesimo è subordinato alla procedura di accreditamento dell'istituzione operante in Italia secondo quanto stabilito dal Decreto 26 aprile 2004, n. 214 "Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148)"⁴⁴, in attuazione dell'articolo VI.5 della Convenzione di Lisbona. Si invitano pertanto le istituzioni della formazione superiore ad indicare tale requisito all'interno della propria documentazione relativa all'immatricolazione a corsi di studio con titolo estero.

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO DIVERSI DAL PRIMO E DEL SECONDO CICLO PER GLI STUDENTI INTERNAZIONALI

Per l'immatricolazione ai corsi delle università italiane e delle istituzioni AFAM, fermo restando quanto stabilito nella precedente parte VI (immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale) a seconda della tipologia di corso si procederà come segue.

2.1 Corsi di dottorato e di master universitario

Per le iscrizioni ai Master universitari e ai corsi di Dottorato di ricerca non si applicano le disposizioni previste per le immatricolazioni ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale, atteso che le procedure di iscrizione a detti corsi superiori non

⁴⁴ Cfr. nota 37.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

seguono un calendario definito a livello di disposizioni generali. Possono presentare domanda di iscrizione i candidati internazionali in possesso di un titolo accademico equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto. I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso di Dottorato o di un Master universitario per il tramite del portale UNIVERSITALY direttamente alle Università prescelte seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal bando delle relative sedi. Tale procedura deve applicarsi anche nel caso di Master istituiti da Università in collaborazione con enti pubblici o privati. Al momento dell'immatricolazione all'Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio, debitamente corredato dai documenti richiesti per l'immatricolazione.

A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, con validità correlata alla durata del corso. Nel caso in cui sia previsto un esame di ammissione in presenza, il visto per Studio avrà una validità convenzionale di 100 giorni. Nel caso di superamento delle suddette prove lo studente procederà direttamente all'iscrizione al corso ed alla richiesta di proroga del permesso di soggiorno, senza dover rientrare nel Paese di provenienza. Le istituzioni della formazione superiore che ricevono la richiesta di ammissione a tali corsi, comunicano tramite il portale UNIVERSITALY l'avvenuta accettazione dello studente ovvero l'eventuale esito positivo delle prove di accesso alle Rappresentanze competenti. Anche per tali corsi, la valutazione dei titoli di ammissione è di esclusiva competenza degli Organi accademici.

Fatta salva la competenza delle istituzioni della formazione superiore, l'esito della verifica dell'autenticità dei documenti presentati ai fini della valutazione dell'idoneità all'immatricolazione sarà indicato dall'ateneo di riferimento sul portale UNIVERSITALY al momento della validazione della singola domanda e prima della richiesta del visto d'ingresso da parte dello studente nei casi in cui il titolo finale estero sia già stato ottenuto e a seconda delle caratteristiche del corso di studi prescelto in Italia.

2.2 Corsi singoli e stage

Gli studenti internazionali richiedenti visto, che intendano frequentare uno o più corsi singoli o "stage" in Italia, possono iscriversi, tramite il portale UNIVERSITALY, nei termini previsti dalle singole Università, presentando la documentazione richiesta dalla singola Università italiana. Al fine di dare seguito alle proprie prassi valutative, gli Atenei potranno utilizzare ulteriori documentazioni a supporto di tali operazioni di riconoscimento, come le attestazioni rilasciate dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o quelle di enti ufficiali esteri.

Il candidato non potrà ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione degli studi per la frequenza di un ulteriore corso singolo diverso da quello che ha reso possibile il suo ingresso in Italia la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio è consentita per la prosecuzione degli studi in caso di iscrizione ad un corso di Laurea⁴⁵ attinente o conseguente al corso singolo concluso. Tale attinenza viene certificata dall'Ateneo interessato.

2.3 Corsi di lingua e cultura italiana

Nei confronti di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, in possesso di regolare iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana istituiti dalle Università per Stranieri di Perugia, Siena e Reggio Calabria "Dante Alighieri", nonché dall'Università degli Studi di Roma Tre possono essere rilasciati visti per studio con validità commisurata alla durata dei corsi stessi. Per il rilascio dei visti di ingresso relativi ai corsi summenzionati, si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen ed alla legge nazionale in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio migratorio.

2.4 Corsi propedeutici (Foundation course)

In base a quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 del DM 270/2004 per il settore universitario e dall'art. 7 comma 2 del DPR 212/2005 per il settore AFAM, le sole istituzioni di formazione superiore possono organizzare attività formative propedeutiche per l'ingresso ai corsi di studio accademici, proponendo corsi propedeutici (*Foundation course*) anche di durata inferiore ad un anno, al fine di colmare i requisiti di ammissione richiesti per l'ingresso ai corsi di formazione superiore italiani, in linea con quanto stabilito dall'Allegato 1. A conclusione di tali corsi potrà essere rilasciata una opportuna qualificazione riferita al Corso Propedeutico seguito.

Per quanto riguarda l'iscrizione a tali corsi, si applicano le medesime procedure previste per l'immatricolazione ai Master universitari e ai corsi di Dottorato. In particolare, per quanto concerne i corsi propedeutici, andranno considerati idonei solo gli studenti che siano in possesso di un titolo finale di scuola secondaria estero utile all'iscrizione ad un corso di

⁴⁵ Recepita Direttiva 2004/114/CE all'art. 39 del Decreto legislativo n. 268/1998.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

livello accademico nel Paese di provenienza, il quale non sia però sufficiente all'immatricolazione ad un medesimo corso accademico in Italia, secondo quanto disposto all'Allegato 1 delle presenti Procedure e in considerazione della valutazione svolta dalle singole istituzioni della formazione superiore in riferimento alle caratteristiche del corso di studi prescelto dal candidato.

Le istituzioni di formazione superiore comunicheranno alle rispettive Rappresentanze diplomatico-consolari tutte le informazioni relative alla durata e alla natura del corso in oggetto.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

PARTE IX: IMMATRICOLAZIONI AD ALTRE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

1 MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO DELLE ALTRE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE ABILITATE AL RILASCIO DI TITOLI

Per le iscrizioni ai corsi ufficiali del sistema della formazione superiore italiano da parte di candidati richiedenti visto organizzati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, (SSML), dagli Istituti di Specializzazione in Psicoterapia Specializzazione e dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica secondo l'art. 11 del DPR 08/07/2005, n. 212, si applicano le medesime procedure previste per l'immatricolazione ai corsi del medesimo livello e natura del settore Universitario e AFAM.

Al momento dell'immatricolazione, i candidati presentano il titolo di studio, debitamente corredato dai seguenti documenti:

Per i corsi corrispondenti al primo ciclo:

- a) titolo finale degli studi secondari⁴⁶ conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale può essere corredato in alternativa e a discrezione dell'istituzione da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazioni di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore⁴⁷;
- b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso alle medesime istituzioni nel Paese di provenienza;

Per i corsi corrispondenti al secondo e terzo ciclo:

- a) titolo finale⁴⁸ conseguito presso un'istituzione della formazione superiore che consenta nel Paese dove viene conseguito il proseguimento degli studi nel livello successivo presso le relative istituzioni accademiche, il titolo finale può essere corredato in alternativa, e a discrezione della singola istituzione di formazione superiore, da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazione di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore.
- b) certificato rilasciato dalla competente istituzione estera attestante gli esami superati (*transcript*), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal *Diploma Supplement*, ove adottato;

Per tutte le tipologie di corsi:

- a) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a), b), c) e d);
- b) eventuale altra documentazione richiesta dall'istituzione, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero.⁴⁹

A seguito della conferma di accettazione da parte dell'istituzione, i candidati richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, con validità correlata alla durata del corso.

È tuttavia fortemente raccomandato che lo studente si faccia parte diligente e richieda il visto immediatamente dopo la conferma di accettazione da parte dell'istituzione e in ogni caso con congruo anticipo rispetto alla data di inizio delle attività formative. Anche per tali corsi, la valutazione dei titoli di ammissione è di esclusiva competenza delle istituzioni, secondo le prassi nazionali e internazionali in tale settore. Laddove l'istituzione abbia deciso di richiedere il rilascio di una attestazione di comparabilità del titolo estero da parte del centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) e questa sia stata rilasciata al candidato, si prescinde dalla presentazione della Dichiarazione di valore. Fatta salva la competenza delle istituzioni della formazione superiore, l'esito della verifica dell'autenticità dei documenti presentati ai fini della valutazione dell'idoneità all'immatricolazione sarà indicato dall'ateneo di riferimento sul portale UNIVERSITALY al momento della validazione della singola domanda e prima della richiesta del visto d'ingresso da parte dello studente nei casi in cui il titolo finale estero sia già stato ottenuto e a seconda delle caratteristiche del corso di studi prescelto in Italia.

Le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML), gli Istituti di Specializzazione in Psicoterapia Specializzazione e le Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica secondo l'art. 11 del DPR

⁴⁶ Cfr. nota 9.

⁴⁷ Cfr. nota 15.

⁴⁸ Cfr. nota 9.

⁴⁹ Cfr. nota 16.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

08/07/2005, n. 212, comunicheranno alle rispettive Rappresentanze diplomatico-consolari tutte le informazioni relative alla durata e alla natura del corso in oggetto. A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Istituzione, i candidati richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, con validità correlata alla durata del corso. Nel caso in cui sia previsto un esame di ammissione in presenza, il visto per Studio avrà una validità convenzionale di 100 giorni. Nel caso di superamento delle suddette prove lo studente procederà direttamente all'iscrizione al corso ed alla richiesta di proroga del permesso di soggiorno, senza dover rientrare nel Paese di provenienza. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana, si applica quanto stabilito in ambito universitario.

2 MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS ACADEMY)

Per le iscrizioni di candidati richiedenti visto ai corsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma organizzati dalle ITS Academy⁵⁰, normativamente in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito, si applicano le medesime procedure previste per l'immatricolazione ai corsi di Laurea, ad eccezione della calendarizzazione delle procedure di preiscrizione universitaria e dell'afferenza al contingentamento che non riguardano tale comparto formativo. I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso Specializzazione Tecnica Post Diploma direttamente alla ITS Academy seguendo le procedure ed entro i termini previsti delle relative sedi. **La procedura telematica di "domanda di preiscrizione" disponibile sul sito UNIVERSITALY per la valutazione dei candidati ai propri corsi, implementata dalle presenti disposizioni solo per le istituzioni della formazione superiore, verrà estesa agli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy) a partire dalle disposizioni riferite all'anno accademico 2024-2025.**

Al momento dell'immatricolazione, i candidati presentano il titolo di studio, debitamente corredato dai seguenti documenti⁵¹:

- titolo finale in originale (o copia conforme) degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale può essere corredato in alternativa e a discrezione dell'istituto da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazioni di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore;
- certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso alle medesime istituzioni nel Paese di provenienza, considerando tale necessità solo nel caso in cui il sistema estero preveda una prova per l'ingresso a istituzioni comparabili alle ITS Academy;
- eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Istituto, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero.

A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Istituto, i candidati richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, con validità correlata alla durata del corso. Le Rappresentanze diplomatico-consolari provvedono al rilascio del visto relativo, tenendo conto delle tempistiche spesso ristrette per l'inizio di tali corsi. Gli Istituti che ricevono la richiesta di ammissione a tali corsi comunicano l'avvenuta accettazione dello studente alle Rappresentanze competenti. Anche per tali corsi, la valutazione dei titoli di ammissione è di esclusiva competenza degli Istituti. Laddove l'istituzione abbia deciso di richiedere il rilascio di una attestazione di comparabilità del titolo estero da parte del centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) e questa sia stata rilasciata al candidato, si prescinde dalla presentazione della Dichiarazione di valore. Le ITS Academy comunicheranno alle rispettive Rappresentanze diplomatico-consolari tutte le informazioni relative alla durata e alla natura del corso in oggetto. A seguito della conferma di accettazione da parte dell'ITS Academy, i candidati richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, con validità correlata alla durata del corso. Nel caso in cui sia previsto un esame di ammissione in presenza, il visto per Studio avrà una validità convenzionale di 100 giorni. Nel caso di superamento delle suddette prove lo studente procederà direttamente all'iscrizione al corso ed alla richiesta di proroga del permesso di soggiorno, senza dover rientrare nel Paese di provenienza. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana, si applica quanto stabilito in ambito universitario.

* *

*

⁵⁰ Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy) costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione (<https://www.miur.gov.it/percorsi-its>).

⁵¹ Il titolo finale di scuola secondaria ottenuto all'estero e di durata non inferiore a 12 anni di scolarità, potrà essere anche di differente natura rispetto a quello richiesto per l'ingresso alle istituzioni universitarie, tenuto presente che in molti sistemi esteri esistono qualifiche finali di scuola secondaria superiore ad orientamento professionalizzante che, pur non consentendo l'accesso a studi accademici, permettono l'ingresso a percorsi di natura tecnica comparabili a quelli proposti dalle ITS Academy.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

ALLEGATO I

Titoli di studio esteri validi per l'accesso alle istituzioni della formazione superiore

In merito alla valutazione dei titoli scolastici esteri idonei per l'accesso in Italia a corsi di primo ciclo (diplomi di scuola secondaria di secondo grado), si rammenta che, a causa dell'emergenza COVID-19, molti Paesi esteri hanno adottato misure di carattere eccezionale al fine di garantire il completamento dei cicli scolastici ed il rilascio delle relative qualifiche finali. Si invitano pertanto le istituzioni italiane della formazione superiore ad applicare anche per i suddetti casi, avvalendosi delle indicazioni prodotte dal CIMEA, i criteri stabiliti dalla Convenzione di Lisbona, ovvero il riconoscimento dei medesimi diritti accademici che un determinato titolo scolastico finale conferisce ufficialmente nel sistema estero di riferimento, a meno che non sussistano comprovate differenze sostanziali, anche in riferimento alla durata della scolarità complessiva pre-universitaria richiesta in Italia, che si rammenta essere di dodici anni.

1. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO DI ALMENO 12 ANNI

Tali titoli sono validi per l'accesso ai corsi di Laurea e ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico presso le Università italiane e ai corsi di Diploma accademico di primo livello presso le istituzioni AFAM, purché consentano l'accesso, presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono, ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia. Tali titoli consentono la prosecuzione agli studi nella formazione superiore italiana, qualora siano stati conseguiti sulla base almeno dell'ultimo biennio di frequenza con esito positivo nel sistema formativo estero. Sarà cura delle istituzioni della formazione superiore procedere a tale verifica tenendo conto dell'intero percorso formativo svolto, in linea con la normativa vigente sia nazionale sia internazionale e sulla base della propria autonomia.

Come principio generale, le istituzioni della formazione superiore italiane terranno conto altresì dei requisiti di accesso richiesti nei sistemi esteri di riferimento, ivi comprese le eventuali soglie e/o requisiti minimi di votazione, di livello formativo raggiunto e di presenza di componenti curriculari relativi a specifiche materie/discipline, in considerazione del loro numero, della loro natura e del contenuto, tutto ciò fermo restando gli specifici casi esplicitati ai successivi punti del presente Allegato.

Le istituzioni della formazione superiore italiane potranno comunque richiedere ulteriori requisiti di ammissione, in linea con i propri ordinamenti e con il corso di studi prescelto.

Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra e sia riconosciuto ufficialmente come parte integrante del percorso scolastico a livello nazionale, l'anno prescolare a condizione che la frequenza di tale anno sia obbligatoria e parte integrante del curriculum e che il programma preveda l'insegnamento della lettura e della scrittura della lingua del Paese ed i primi elementi del calcolo aritmetico.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

2. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO CHE NON CONSENTONO L'ACCESSO DIRETTO ALLA FORMAZIONE SUPERIORE

2.1 TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO INFERIORE AI 12 ANNI

Al fine di colmare la scolarità mancante, nel caso in cui si debbano valutare titoli finali conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore ai 12 anni, le istituzioni di formazione superiore potranno richiedere in alternativa:

1. La certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi svolti presso una istituzione della formazione superiore nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.
2. Un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, rispettivamente della durata di un anno nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero di due anni nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.
3. Certificazioni da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*), che colmino gli anni di scolarità mancanti. Tali certificazioni potranno essere accettate anche nei casi in cui esse siano rilasciate da istituzioni estere della formazione superiore riconosciute e/o accreditate nel sistema estero di riferimento e, al contempo, risultino essere qualifiche ufficiali appartenenti al sistema estero di riferimento.
4. Proprie certificazioni relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*), anche di durata inferiore ad un anno accademico, che conferiscano le adeguate conoscenze, competenze e abilità al fine di frequentare il corso di studi prescelto all'interno della medesima istituzione.

Le citate certificazioni aggiuntive e complementari a titoli di scuola secondaria di secondo grado conseguiti con meno di dodici anni di scolarità, consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche.

Le certificazioni di superamento di corsi propedeutici possono essere utilizzate anche al fine di colmare quei requisiti aggiuntivi richiesti per l'ingresso ai corsi, e che siano differenti dagli anni di scolarità, ma in ogni caso non possono sanare l'assenza di un "Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo" (DM 270/2004 e DPR 212/2005).

2.2 MANCATA ATTESTAZIONE RIFERITA AL SUPERAMENTO DI PROVE DI IDONEITÀ ACCADEMICA

Nel caso in cui siano previste prove di idoneità accademica in sistemi esteri di istruzione e formazione superiore, le quali siano necessarie o normalmente richieste al fine dell'accesso a corsi presso le Università dei rispettivi Paesi di provenienza, tali attestazioni dovranno essere necessariamente ottenute al fine di garantire l'ingresso in Italia ai medesimi corsi accademici. Si rammenta che il requisito indicato al punto 2 del presente documento, riferito alla scolarità complessiva di 12 anni, dovrà in ogni caso essere sempre rispettato, anche in presenza di una attestazione di superamento di eventuali prove di idoneità accademica.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

In assenza di tale attestazione, le istituzioni di formazione superiore potranno richiedere in alternativa:

1. La prova di avvenuta immatricolazione ad un corso della formazione superiore di altro Paese e/o sistema estero differente da quello di provenienza in riferimento al titolo finale di scuola secondaria, nonché la relativa certificazione di superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi svolti presso l'istituzione della formazione superiore nel suddetto percorso. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un titolo finale di scuola secondaria di 11 anni di scolarità complessiva, la relativa certificazione di superamento di tutti gli esami previsti dovrà essere presentata in riferimento ai primi due anni di studi universitari svolti nel Paese estero.
2. Un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, di durata minima annuale. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un titolo finale di scuola secondaria di 11 anni di scolarità complessiva, il relativo titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari dovrà avere durata minima biennale.
3. Certificazioni da parte di università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*). Tali certificazioni potranno essere accettate anche nei casi in cui esse siano rilasciate da istituzioni estere della formazione superiore riconosciute e/o accreditate nel sistema estero di riferimento e, al contempo, risultino essere qualifiche ufficiali appartenenti al sistema estero di riferimento.

Le citate certificazioni aggiuntive e complementari ai titoli di scuola secondaria di secondo grado conseguiti in assenza delle attestazioni comprovanti il superamento delle prove di idoneità accademica, consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche.

Si rammenta che le certificazioni di superamento di corsi propedeutici non potranno in alcun modo sanare l'assenza di un "Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo" (DM 270/2004 e DPR 212/2005).

Come già indicato al punto 1 del presente Allegato, le istituzioni della formazione superiore italiane terranno conto altresì dei requisiti di accesso richiesti nei sistemi esteri di riferimento, ivi comprese le eventuali soglie e/o requisiti minimi di votazione, di livello formativo raggiunto e di presenza di componenti curriculari relativi a specifiche materie/discipline, in considerazione del loro numero, della loro natura e del contenuto, tutto ciò fermi restando gli specifici casi esplicitati ai successivi punti del presente Allegato. Al fine di colmare l'assenza e/o il mancato raggiungimento di tali ulteriori requisiti, le istituzioni della formazione superiore potranno seguire le indicazioni riportate al seguente punto.

2.3 TITOLI SCOLASTICI FINALI CHE PER LORO NATURA NON CONSENTONO L'ACCESSO DIRETTO ALLA FORMAZIONE SUPERIORE

Nel caso in cui nel sistema estero di riferimento esistano differenti tipologie di titoli finali di scuola secondaria superiore i quali consentono in loco l'accesso a differenti corsi e/o istituzioni della formazione superiore, ovvero non consentano sempre l'accesso diretto alle istituzioni universitarie, al fine della loro accettazione per l'ingresso a corsi di primo ciclo della formazione universitaria in Italia, le istituzioni di formazione superiore potranno richiedere in aggiunta a tali qualifiche finali uno dei seguenti elementi:



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

1. Prova di avvenuta immatricolazione ad un corso della formazione superiore di altro Paese e/o sistema estero differente da quello di provenienza in riferimento al titolo finale di scuola secondaria, nonché la relativa certificazione di superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi svolti presso l'istituzione della formazione superiore nel suddetto percorso. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un titolo finale di scuola secondaria di 11 anni di scolarità complessiva, la relativa certificazione di superamento di tutti gli esami previsti dovrà essere presentata in riferimento ai primi due anni di studi universitari svolti nel Paese estero.
2. Titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, di durata minima annuale. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un titolo finale di scuola secondaria di 11 anni di scolarità complessiva, il relativo titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari dovrà avere durata minima biennale.
3. Certificazioni da parte di università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*). Tali certificazioni potranno essere accettate anche nei casi in cui esse siano rilasciate da istituzioni estere della formazione superiore riconosciute e/o accreditate nel sistema estero di riferimento e, al contempo, risultino essere qualifiche ufficiali appartenenti al sistema estero di riferimento.

Le citate certificazioni aggiuntive e complementari ai titoli di scuola secondaria di secondo grado esteri che non consentono per loro natura l'accesso ai medesimi percorsi presso università estere, consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche.

Nel caso di richiesta di accesso a percorsi di primo ciclo organizzati da istituzioni afferenti al sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), potranno essere accettati titoli esteri finali di scuola secondaria superiore che, pur non consentendo l'accesso diretto a percorsi universitari, consentano in loco l'accesso a medesimi corsi in istituzioni corrispondenti a quelle del settore AFAM, in considerazione della loro natura e dei contenuti disciplinari specifici.

Si rammenta che le certificazioni di superamento di corsi propedeutici non potranno in alcun modo sanare l'assenza di un "Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo" (DM 270/2004 e DPR 212/2005).

Come già indicato al punto 1 del presente Allegato, le istituzioni della formazione superiore italiane terranno conto altresì dei requisiti di accesso richiesti nei sistemi esteri di riferimento, ivi comprese le eventuali soglie e/o requisiti minimi di votazione, di livello formativo raggiunto e di presenza di componenti curriculari relativi a specifiche materie/discipline, in considerazione del loro numero, della loro natura e del contenuto, tutto ciò fermi restando gli specifici casi esplicitati ai successivi punti del presente Allegato. Al fine di colmare l'assenza e/o il mancato raggiungimento di tali ulteriori requisiti, le istituzioni della formazione superiore potranno seguire le indicazioni riportate al seguente punto.

3. TITOLI RILASCIATI DA ISTITUTI UNIVERSITARI DI STUDI ECCLESIASTICI CON SEDE IN ITALIA APPROVATI DALLA SANTA SEDE

Nelle more di applicazione del recente "Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

l'Applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea" del 13 febbraio 2019, e in attesa di ulteriori indicazioni a riguardo, tali titoli dovranno essere vidimati dalle competenti autorità ecclesiastiche. I candidati in possesso dei titoli così vidimati, presentano all'Università competente solo la copia del titolo medesimo e producono l'originale dopo le prove di ammissione, al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

4. TITOLO STATUNITENSE DI HIGH SCHOOL

Possono essere immatricolati al primo anno accademico gli studenti in possesso del titolo di *High School Diploma (HSD)* che abbiano superato almeno tre "*Advanced Placements*" statunitensi (APs) con punteggio da 3 a 5, in tre materie diverse tra loro ed attinenti al corso di studio universitario per il quale venga richiesta l'iscrizione. La presenza di un "AP" in lingua italiana sarà richiesta obbligatoriamente solo a studenti con cittadinanza straniera. Non sarà computabile a tal fine l'"AP" in lingua italiana, nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese. Tali titoli consentono la prosecuzione agli studi nella formazione superiore italiana, qualora siano stati conseguiti sulla base almeno dell'ultimo biennio di frequenza, con esito positivo, nel sistema formativo estero.

Sarà comunque responsabilità delle istituzioni della formazione superiore procedere alla verifica dei titoli, ed all'eventuale ammissione dei candidati, tenendo conto dell'intero percorso formativo svolto, in linea con la normativa vigente sia nazionale sia internazionale e sulla base della propria autonomia.

Possono altresì essere immatricolati gli studenti in possesso di un titolo di *High School Diploma* seguito e integrato da un anno completo di successivi studi accademici. Tale immatricolazione sarà possibile anche se la frequenza del percorso successivo al conseguimento del titolo di *High School Diploma* abbia luogo presso istituzioni universitarie di un Paese terzo. In tal caso, i competenti Organi accademici delle istituzioni della formazione superiore italiana valutano l'intera congruità del percorso stesso, che non potrà comunque avere durata inferiore ad un anno. Resta inteso che, in tali casi, l'anno di studi universitari valutato ai fini della immatricolazione non potrà essere valutato ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche.

5. TITOLI DEL REGNO UNITO

Le qualifiche finali denominate *General Certificate of Education (GCE)* e *International General Certificate of Education (IGCE)*, rilasciate da enti certificatori ufficiali del Regno Unito, consentono l'immatricolazione se attestano il superamento di almeno tre materie a livello avanzato (*A level*) attinenti al corso di studi richiesto, con una votazione almeno sufficiente (*passing grade*). La presenza di un *A level* in lingua italiana sarà richiesto solo a studenti con cittadinanza straniera, dunque non potrà essere computato tra i tre *A level* richiesti nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese.

Può essere valutata inoltre una combinazione di 3 materie diverse tra *A level* e *Cambridge Pre-U Principal Subjects*. Il *Cambridge Pre-U Diploma*, composto da 3 *Principal Subjects* + *Global Perspective and Research*, può essere valutato dalle istituzioni della formazione superiore in alternativa ai 3 "*A level*" per l'accesso al primo ciclo. Resta inteso che la presenza di un *A level* o di un *Pre-U Principal Subject* in lingua italiana sarà richiesto solo a studenti con cittadinanza straniera, dunque non potrà



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

essere computato tra quelli richiesti nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese.

I Diplomi finali conseguiti presso le Scuole britanniche di cui all'Allegato 2, punto 3, sono validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi tra Italia e Gran Bretagna.

I titoli scozzesi consentono l'immatricolazione se attestano il superamento di almeno tre *Advanced Highers* o, in alternativa, 2 *Advanced Highers* e almeno 4 *Highers*.

6. TITOLI DI BACCELLIERATO INTERNAZIONALE

Il Diploma di Baccellierato Internazionale (*Diploma of the International Baccalaureate*) consente l'accesso alla formazione superiore in Italia purché il titolo finale, rilasciato da istituzione scolastica riconosciuta dall'*International Baccalaureate Organisation* (IBO), soddisfi i seguenti requisiti generali:

- almeno 24 punti in sei materie a scelta, 12 dei quali dovranno essere ottenuti a "*Higher Level*";
- positivo superamento delle tre materie principali: *Theory of Knowledge* (TOK), *Creativity, Action, Service* (CAS) e *Extended Essay* (EE).

I soli corsi IB svolti presso istituzioni scolastiche accreditate al rilascio del Diploma di Baccalaureato Internazionale (*Diploma of the International Baccalaureate*), ancorché venga rilasciata una certificazione di *IB Diploma Programme Course Results*, un *Migration Certificate*, o altra certificazione rilasciata in autonomia dall'istituzione scolastica che non afferisce al sistema nazionale di riferimento, non sono titoli finali e pertanto non devono essere considerati idonei per l'accesso alla formazione superiore.

I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all'11^a classe o alla 12^a classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale). Nel caso in cui il Diploma di Baccellierato Internazionale sia stato conseguito dopo 11 anni di scolarità complessiva, le istituzioni della formazione superiore dovranno richiedere una compensazione del numero degli anni secondo quanto indicato all'Allegato 1, punto 2.

Si rimanda all'Allegato 2 per le indicazioni sull'esonero della lingua italiana e per la lista delle scuole IB iscritte nell'elenco del Ministro dell'Istruzione ai sensi dell'art. 2 legge 738/86 e che, alle condizioni previste dal D.M. del 18/10/2010, in applicazione del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164, rilasciano titoli equipollenti ai titoli di "Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria di secondo grado secondo", in conformità a quanto disposto nella citata normativa di riferimento.

Ai fini dell'attestazione degli elementi del titolo di Diploma di Baccellierato Internazionale (*Diploma of the International Baccalaureate*) riferito alle suddette scuole presenti nel citato elenco e alle altre ufficialmente riconosciute dall'*International Baccalaureate Organisation* (IBO), le istituzioni della formazione superiore potranno richiedere ai candidati ai corsi di primo ciclo in Italia in possesso di tale



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

qualifica la presentazione dell'attestazione di comparabilità rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), in sostituzione della eventuale Dichiarazione di valore, tenuto conto del fatto che tali scuole riconosciute operano in differenti paesi a livello globale.

7. TITOLI CONSEGUITI PRESSO LE SCUOLE EUROPEE

I titoli di Baccalaureato Europeo conseguiti presso le Scuole Europee di cui alla Legge del 6 Marzo 1996 N. 151 di *"Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994"* e alla Legge del 20 giugno 1978, N. 400 di *"Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale al protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975"*, e conseguiti presso le Scuole Europee Accreditate consentono l'accesso alla formazione superiore in Italia.

Per l'elenco delle scuole europee e delle scuole europee accreditate, e per le indicazioni sull'esonero della prova di lingua italiana si rimanda all'Allegato 2.

8. TITOLI CONSEGUITI PRESSO SCUOLE BRITANNICHE, FRANCESI, SPAGNOLE, SVIZZERE E TEDESCHE OPERANTI IN ITALIA

I diplomi finali delle scuole britanniche (*"St. George's British International School"*, *"The New School"* di Roma e *"Sir James Henderson School"* di Milano), dei Licei francesi (*"Chateaubriand"* di Roma, *"Stendhal"* di Milano e *"Jean Giono"* di Torino), del Liceo spagnolo (*"Cervantes"*), delle scuole svizzere (Scuola Svizzera di Roma e Scuola Svizzera di Milano) e delle scuole tedesche (*"Deutsche Schulen"* di Milano, Genova, Roma) sono validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la Gran Bretagna, con la Francia, con la Spagna, con la Svizzera e con la Repubblica Federale di Germania.

Per l'elenco delle scuole e le indicazioni sull'esonero della prova di lingua italiana si rimanda all'Allegato 2.

9. TITOLI FINALI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

I diplomi finali degli istituti di istruzione secondaria della Repubblica di San Marino sono equipollenti a tutti gli effetti di legge ai corrispondenti titoli di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento scolastico italiano, ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo intergovernativo firmato a San Marino il 28 febbraio 1983 (Legge di ratifica ed esecuzione 18.10.1984, n. 760) e relativa integrazione introdotta dallo scambio. Il possesso di tali titoli consente l'esonero dalla prova di lingua italiana.

10. TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALLA "INTERNATIONAL SCHOOL OF TRIESTE" (art. 393 del D.Leg.vo n. 297/1994)

I titoli di studio, rilasciati dall'International School of Trieste, sono titoli equiparati ai titoli di studio finali di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento scolastico italiano e consentono l'accesso alla formazione superiore in Italia. Per indicazioni sull'esonero della prova di lingua italiana si rimanda all'Allegato 2.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

ALLEGATO 2

**Diplomi italiani di istruzione secondaria di secondo grado,
titoli di studio di scuole estere o internazionali**

1. diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
2. diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale solo se conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all'estero.

TITOLI CONSEGUITI PRESSO "SCUOLE DI FRONTIERA"

I titoli conseguiti presso le "scuole di frontiera" a gestione pubblica dove l'insegnamento è impartito in lingua italiana (vedi elenco in calce) devono risultare validi nel Paese al cui ordinamento si riferiscono per gli stessi corsi per i quali viene chiesta l'iscrizione universitaria in Italia.

CROAZIA

Nella Circostrizione del **Consolato Generale d'Italia in Fiume:**

- Scuola Media Superiore Italiana " Srednja Talijanska Skola", Via E.Barbic, 6 - 51000 Fiume;
- Scuola Media Superiore Italiana " Srednja Talijanska Skola", Madulinska 3 - 52000 Pola;
- Scuola Media Superiore Italiana " Srednja Talijanska Skola", Via G. Carducci - 52210 Rovigno;
- Scuola Media "L. da Vinci", Colle delle Scuole, 1 - 51460 Buie.

SLOVENIA

Nella Circostrizione del **Consolato Generale d'Italia in Capodistria:**

- Ginnasio "G. R. Carli", Piazzale del Ginnasio, 7 - Capodistria;
- Ginnasio "Antonio Sema"- Pirano-Via tra gli Orti,8 - Portorose;
- Scuola Media " Pietro Coppo", Via Zustovic, sn - Isola.

SVIZZERA

Nella Circostrizione del **Consolato Generale d'Italia in Lugano:**

- Tutte le Scuole superiori di secondo grado che rilasciano la maturità federale;
- Licei cantonali di Bellinzona, Locarno, Lugano I, Lugano II, Mendrisio che rilasciano le maturità A,B,C,D,E;
- Scuola Cantonale di Maturità Commerciale di Bellinzona (valido per tutte le facoltà AD ECCEZIONE dei corsi di Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria e Farmacia).

Nella Circostrizione del **Consolato d'Italia in Coira:**

- Liceo Cantonale di Coira;
- Scuola privata "Lyceum alpinum" di Zuoz.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

TITOLI CONSEGUITI PRESSO LE SCUOLE EUROPEE DI CUI ALLA LEGGE 6 MARZO 1996 N.° 151 di “Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994” e ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1978, N. 400 di “Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale al protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975”

I candidati in possesso di un titolo di Baccalaureato Europeo rilasciato da una di dette scuole, possono iscriversi all'Università in Italia con esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana ove questa figuri come lingua tra le materie di studio, e le relative prove abbiano avuto esito positivo.

Di seguito l'elenco delle scuole europee. Ad esse dal 2009 si aggiungono le scuole europee accreditate. Per l'Italia viene riportata sia la scuola europea che le due scuole europee accreditate. Per l'elenco completo delle scuole europee accreditate si veda il sito delle scuole europee (www.eursec.eu).

BELGIO:

- Bruxelles I (Av. du Vert Chasseur, 46 B-1180 Bruxelles)
- Bruxelles II (Av. Oscar Jespers, 75 B-1200 Bruxelles)
- Bruxelles III (Boulevard du Triomphe, 151 B-1050 Bruxelles)
- Bruxelles IV (Drève Sainte-Anne, 86 B -1020 Bruxelles)
- Mol (Europawijk, 100 B-K 2400 Mol)

GERMANIA:

- Francoforte (Praunheimer Weg 126 D-60439 Frankfurt am Main)
- Karlsruhe (Albert Schweitzer Str. 1, D-76139 Karlsruhe)
- Monaco (Elise Aulinger Str. 21, D-81739 München)

ITALIA:

- Varese (Via Montello 118 – 21100 Varese)
- “Scuola per l'Europa” di Parma - scuola europea accreditata (Strada Aurelio Saffi, 8 – 43121 Parma)
- “Liceo Fermi Monticelli - European High School Brindisi” - scuola europea accreditata (Via Nicola Nardi 14-22 – 72100 Brindisi)

LUSSEMBURGO:

- Lussemburgo I (Boulevard Konrad Adenauer, 23 L-1115 Luxembourg Kirchberg)
- Lussemburgo II (6, Rue de Gaston Thorn L-8268 Bertrange-Mamer)

PAESI BASSI:

- Bergen (Molenweidjtje 5 – 1862 BC Bergen N-H)

SPAGNA:

- Alicante (Avenida Locutor Vicente Hipolito, s/n 03540, San Juan Plaja – Alicante).



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

TITOLI CONSEGUITI PRESSO SCUOLE BRITANNICHE, FRANCESI, SPAGNOLE, SVIZZERE E TEDESCHE OPERANTI IN ITALIA

I diplomi finali delle scuole britanniche (**“St. George’s British International School”**, **“The New School”** di Roma e **“Sir James Henderson School”** di Milano), dei Licei francesi (**“Chateaubriand”** di Roma, **“Stendhal”** di Milano e **“Jean Giono”** di Torino), del Liceo spagnolo (**“Cervantes”**), delle scuole svizzere (**Scuola Svizzera di Roma** e **Scuola Svizzera di Milano**) e delle scuole tedesche (**“Deutsche Schulen”** di Milano, Genova, Roma) sono validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la Gran Bretagna, con la Francia, con la Spagna, con la Svizzera e con la Repubblica Federale di Germania.

I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da una di dette scuole, possono iscriversi all'Università con esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana ove questa figure comunque come lingua straniera tra le materie di studio all'interno del percorso scolastico di scuola secondaria superiore, e le relative prove abbiano avuto esito positivo.

BACCELLIERATO INTERNAZIONALE (IB)

Il Diploma di **Baccellierato Internazionale** (*Diploma of the International Baccalaureate*) conseguito presso le sottoelencate scuole dagli alunni che abbiano seguito i piani di studio di cui all'allegato “A” annesso ai Decreti Ministeriali (M.P.I.) è equipollente ad un Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria di secondo grado (Legge 30 ottobre 1986, n. 738, Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale) e dà diritto all'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico presso le Università italiane con esonero dall'esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori della specifica quota di posti riservati ai candidati extra-comunitari residenti all'estero, purché sia stato seguito un piano di studi nel quale sia compresa la lingua italiana e siano soddisfatti i requisiti generali descritti nell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Istruzione 18 ottobre 2010 “Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164 relativo all'iscrizione delle istituzioni idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale”

I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all'11^a classe o alla 12^a classe di scolarità complessiva – a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale). Nel caso in cui il Diploma di Baccellierato Internazionale sia stato conseguito dopo 11 anni di scolarità complessiva, le istituzioni della formazione superiore dovranno richiedere una compensazione del numero degli anni secondo quanto indicato all'Allegato 1.

1. Aloha College - Malaga (Spagna) (D.M. 19.10.2004);
2. Abu Dhabi International Private School – Emirati Arabi Uniti (D.D. 05.08.2011);
3. American British Academy, -Muscat (Oman) (D.M. 21.10.94);
4. American Community School, Hillingdon (G.B.) (D.M. 20.5.96);



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

5. American Community Schools of Athens (D. M. 26.02.99);
6. American Cooperative School of Tunis – Tunisi (Tunisia) (D.M. 17.10.2006);
7. American International School - Riyadh (Arabia Saudita) (24.06.2004);
8. American International School – Lusaka (Zambia) (D.D. 22.07.2009);
9. American International School of Budapest (Ungheria) (D. M. 26.02.99);
10. American Overseas School of Rome, Roma (Italia) (D.M.8.4.1994) (D.D.20.03.2014);
11. American School of Milan, Noverasco di Opera (MI-Italia) (D.M. 23.10.92);
12. American School of Paris, Saint Cloud- Parigi (Francia) (D.M. 27.12.95);
13. Amman Bacculaureate School – Sweileh (Giordania) (D. M. 26.02.99);
14. Anatolia College – Thessaloniki (Grecia) (D.M. 08.05.2002);
15. Anglican International School – Gerusalemme (Israele) (D.D. 27.01.2014);
16. Asociacion Educacional Williamson Newton College – Lima (Perù) (D.M. 05.05.2004) (D.M. 31.10.2006);
17. Asociaciòn Escuelas Lincoln, La Lucila, Buenos Aires (Argentina) (D. M. 22.04.98);
18. Associacao Escola Graduada de Sao Paulo-Graded School – Sao Paulo (Brasile) (D.M. 06.02.2007);
19. Atlanta International School, Atlanta (Georgia- U.S.A) (D.M. 2.10.94);
20. Atlantic Community High School, Delray Beach, (Florida – U.S.A.) (D.M. 16.4.99);
21. Bavarian International School – Haimhausen (Germania) (D.M. 03.04.2006);
22. Bonn International School – Bonn (Germania) (D.M. 15.03.2007);
23. Beijing Biss International School - Pechino (Cina) (D.M. 24.06.2004);
24. Beijing World Youth Academy – Pechino (Cina) (D.M. 24.04.2007);
25. Berg Videregaende Skole, Oslo (Norvegia) (D.M. 29.7.97);
26. Bethesda-Chevy Chase High School – Bethesda, Maryland (USA) (D.M. 05.12.2006);
27. Bilkent University Preparatory School – Bilkent (Ankara – Turchia) (D.M. 17.02.2004);
28. Bishop Mackenzie International School – Lilongwe (Malawi) (D.M. 24.02.2005);
29. Brentwood School – Brentwood Essex (Regno Unito) (D.D. 24.06.2008);
30. British International School of Oslo, Oslo (Norvegia) (D.M. 27.12.95);
31. British School of Washington – Washington (USA) (D.D. 27.01.2014);
32. Cairo American College – Cairo (Egitto) (D. M. 26.02.99);
33. Champion School - Atene (Grecia) (D.M. 24.06.2004);
34. Canadian Academy – Higashinada-ku – Kobe Japan) (D.M. 08.11.99);
35. Cats College Canterbury – Canterbury (Regno Unito) (D.D.18.06.2013);
36. Colegio Internacional de Caracas, Las Minas de Baruta (Estado Miranda-Venezuela) (D.M. 21.10.94);
37. Collegio del Mondo Unito di Duino Aurisina, Trieste (Italia) (D.M. 2.8.1984);
38. College del Mundo Costa Rica – Santa Ana – (Costa Rica) (D.D. 07.11.2008);
39. College du Lemman International School – Versoix-Geneve (Svizzera) (D.D. 21.09.2009);
40. Copenhagen International School - Hellerup (Danimarca) (D.M. 29.11.2004);
41. Costeas Gitons School – Grecia (D.M. 11.03.2002);
42. Dallam School – Milnthorpe (Inghilterra) (D.I. 28.12.2011);
43. Danube International School – Vienna (Austria) (D.M. 20.01.2003);
44. Deledda International School – Genova (Italia) (D.M. 18.07.2002);
45. Doukas School – Atene (Grecia) (D.M. 08.02.2005);
46. Druga Gimnazija Sarajevo – Bosnia Erzegovina (D.M. 21.04.2008);
47. Dulwich College Beijing – Pechino (Cina) (D.D. 08.08.2008);
48. Dwight School Seoul – Seoul – (Corea) (D.D. 14.02.2014);
49. Ecole Active Bilingue Jeannine Manuel, Parigi (D.M. 23.4.1994);
50. Ecole International Arc-en-Ciel – Lomè - Togo (Africa) (D.M. 16.06.2006);



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

51. Ecole Nouvelle de la Suisse Romande - Losanna (Svizzera) (D.M. 28.09.2007);
52. Escola Americana do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro (Brasile) (D.M. 18.03.2003);
53. Escola Maria Imaculada Chapel School – San Paolo (Brasile) (D.D. 26.11.2011);
54. Escuela Campo Alegre – Caracas (Venezuela) (D.M. 05.04.2004);
55. Frankfurt International School – Oberursel (Germania) (D.M. 02.08.2002);
56. Geitona School , Atene (Grecia) (D.M. 26.2.98);
57. George School, Newton (PA - U.S.A.) (D.M. 21.10.94);
58. Gimnazija Beograd – Lubiana (Slovenia) (D.M. 18.04.2002);
59. Gimnazija Kranj – Kranj – (Slovenia) (D.D. 13.06.2012);
60. Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Helsinki (Finlandia) (D.M. 24.03.2003);
61. Het Rijnlands Lyceum, Oegstgeest – Nederland (D.M. 05.10.99);
62. Hirschi Math-Science magnet High School – Texas (USA) (D.M. 09.10.2007);
63. Hockerill Anglo-European College, Bishop's Stortford-Hertfordshire (R.U.) (D.M.27.03.00)
64. ICARDA International School of Aleppo, Aleppo (Siria) (D.M. 26.2.98);
65. I.M. Panagiotopoulos School - Atene (Grecia) (D.M. 12.12.2004)
66. Impington Village College, Cambridge (G.B.) (D.M. 18.12.97);
67. Institut Le Rosey – Chateau du Rosey – 1180 Rolle (Svizzera) (11.12.00);
68. Institut Montana – Zugerberg (Svizzera) (D.M. 17.07.2003);
69. International Academy- Bloomfield Hills-Michigan (USA) (D.M. 12.05.2006);
70. International Bilingual School of Provence – Luynes-Aix en Provence (Francia) (D.M. 15.02.2006);
71. International College Spain, La Moraleja - Madrid (Spagna) (D.M. 20.5.96);
72. International Community College-International School of London, Londra (G.B.) (D.M. 27.12.95);
73. International High School of F.A.I.S. – San Francisco (USA) (D.M. 23.06.2006);
74. International School Basel – Reinach (Svizzera) (D.D. 07.10.2009);
75. International School Hannover Region - Hannover (Germania) (D.M. 31.03.2003);
76. International School Lausanne – Pully (Svizzera) (D.M. 29.01.2003);
77. International School of Athens (già Tasis Hellenic International School) – P.O. Box 51051, 145 10 Kifissia (Grecia) (D.M. 14.02.2001 – D.D. 27.02.2009);
78. International School of Berne – Gumligen (Svizzera) (D.M. 04.12.2006);
79. International School of Bratislava – Bratislava (Slovacchia) (D.M. 07.04.2005);
80. International School of Geneva (Ginevra) (D. M. 26.02.99);
81. International School of Kuala Lumpur, Kuala Lumpur (Malaysia) (D.M. 27.12.95 e 26.02.99);
82. International School of Luxembourg (Luxembourg) (D.D. 19.12.2011);
83. International School of Milan, Milano (Italia) (D.M. 23.10.92);
84. International School of Nice, Nizza (Francia) (D.M. 26.2.98);
85. International School of Panama – El Dorado (Panama) (D.M. 12.05.2003);
86. International School of Paris, Parigi (Francia) (D.M. 17.02.2004);
87. International School of Praga – Praga (Repubblica Ceca) (D.M. 09.06.2003);
88. International School of Rheintal – Buchs (Svizzera) (D.D. 15.09.2009);
89. International School of Sophia Antipolis Centre International de Valbonne, Valbonne (Francia) (D.M. 20.5.96);
90. International School of Sotogrande – Sotogrande (Spagna) (D.M. 06.06.2007);
91. International School of Stavanger, Hafsljord (Norvegia) (D.M. 29.7.97);
92. International School of Stuttgart – Sigmaringer Strasse 257-70597 Stuttgart – Germania .M. 18.12.00);
93. International Shool of Tanganyika – Dar es Salaam (Tanzania) (D.M.19.05.2005);
94. International School of Turin - Chieri (Torino) (D.M. 23.10.92 – D.M. 03.12.2012);



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

95. International School Eindhoven – Eindhoven (Paesi Bassi) (D.D. 07.02.2018);
96. International School of Modena con sede in Montale Rangona (D.M. 16.02.2017);
97. Islands International School, Buenos Aires (Argentina) (D.M. 23.4.1994 – (D.D. 07.05.2012);
98. Istituto “Haileybury” – Hertford (Gran Bretagna) (D.M. 20.01.2003);
99. Istituto “O.M.C. – Collegio Vescovile Pio X “con sede in Treviso di Borgo Cavour n.40 (D.M. 23.03.2016) ;
100. Jeanne d’Arc College Maastricht, Maastricht (Olanda) (D.M. 18.12.97);
101. Jakarta International School – Jakarta (Indonesia) (D.M. 26.08.2002);
102. Joensuu Lyseon Lukio-Koskikatu 8, FIN 80100 Joensuu (Finlandia) (D.M. 28.02.01);
103. Kent College Canterbury con sede in Canterbury, Kent CT2 9DT - Regno Unito (D.M. 19.06.2017)
104. Khartoum International Community School – Khartoum – Sudan (D.M. 07.04.2008);
105. Kingholms Gymnasium, Stoccolma (Svezia) (D.M. 21.10.92) ;
106. King Edward’s School Witley – Godalming (Regno Unito) (D.D. 12.02.2013)
107. King’s College School – Londra – Inghilterra (D.D. 16.12.2009);
108. Kolegium Europejskie- Cracovia (Polonia) (D.M. 23.10.2006);
109. Kyiv International School – Kiev (Ucraina) (D.M. 08.03.2007);
110. Lester B. Pearson College of the Pacific, Victoria (British Columbia - Canada) (D.M. 21.10.94);
111. Leysin American School – Leysin (Svizzera) (D.M. 15.10.2003);
112. Li Po Chun United World College of Hong Kong, Hong Kong (D.M. 27.12.95);
113. Liceum Ogólnokształcące – Wrocław (Polonia) (D.M. 29.07.2003);
114. Lyceum Alpinum Zuoz (Svizzera) (D.M. 23.9.99);
115. Malvern College – Malvern, Worcestershire (Regno Unito) (D.M. 1.7.99)
116. Markham College – Lima (Perù) (D. M. 26.02.99);
117. Marymount International School, Londra (GB) (D.M.03.03.2003);
118. Marymount International School, Roma (Italia) (D.M. 23.10.92) ;
119. MEF International School Istanbul – Istanbul (Turchia) (D.M. 13.06.2011);
120. Munich International School, Starnberg (Germania) (D.M. 23.10.92);
121. Mutuelle D’Etudes Secondaires – Ginevra (Svizzera) (D.M. 12.06.2003);
122. Nanjing International School-Chahaer Lu 90 – Nanjing 210003 China (D.M. 18.12.00);
123. Nelson Mandela State International School Berlin – Berlino (Germania) (D.M. 06.03.2006);
124. New International School of Thailand, Bangkok (Thailand) (D.M. 18.11.99);
125. Northerm International School – Buenos Aires (Argentina) (D.M. 07.06.2005 – D.D. 07.05.2012);
126. Nyborg Gymnasium – Nyborg (Danimarca) (D.D. 10.12.2012);
127. Oakham School - Rutland (Regno Unito) (D.M. 29.01.2003);
128. Oulun Lyseon Lukio, Oulu (Finland) (D.M. 08.11.99);
129. Overseas Family School – Singapore (D.M.06.04.2005);
130. Pinewood International School – Thessaloniki (Grecia) (D.M.15.03.2005);
131. Psychico College – Atene (Grecia) (D.M. 28.07.2005);
132. Princess Anne High School – Virginia, USA (D.D. 12.04.2011);
133. Prva Gimnazija Varazdin – Varazdin (Croazia) (D.D. 28.07.2009);
134. Rancho Buena Vista High School – Vista (California) (D.D. 26.09.2011);
135. Rome International School – (Italia) (D.D. 12.06.2009);
136. Rossall School – Lancashire (Inghilterra) (D.D. 03.12.2012);
137. Sagesse High School – Ain Saadeh - Metn (Libano) (D.M. 25.02.2004);
138. Saint Maur International School – Yokohama (Giappone) (D.M. 19.02.2008);
139. Sandford International School - Addis Abeba (Etiopia) (D.M. 15.09.2004)
140. San Silvestre School Lima (Perù) (D.M. 27.01.2003);



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

141. Schule Schloss Salem – Salem (Germania) (D.M. 11.01.2007);
142. Sekolah Ciputa – Surabaya (Indonesia) (D.D. 24.06.2008);
143. Seisen International School, Tokio (Giappone) (D.M. 21.10.94);
144. Seoul Foreign School – Seoul (Sud Corea) (D.M. 07.02.2003);
145. Sevenoaks School, Sevenoaks (Kent - G.B.) (D.M. 21.10.94);
146. Shekou International School – Shenzhen (Repubblica Popolare Cinese) (D.D. 12.02.2013)
147. Sir James Henderson School – Milano (D.M. 18.04.2008);
148. Southbank The American International School, Londra (Gran Bretagna) (D. M. 27.12.95);
149. Southern International School – Buenos Aires (Argentina) (D.M. 12.06.2003 – D.D. 07.05.2012);
150. Stockholm International School – Stoccolma (Svezia) (D.D. 24.03.2009);
151. Stonyhurst College con sede in Clitheroe , Lancashire (Regno Unito) D.M. 23.03.2016
152. St. Andrew's College, Dublino (Irlanda) (D.M. 27.12.95);
153. St. Catherine's School – Montevideo (Uruguay) (D.M. 27.02.02);
154. St. Clare's Oxford, Oxford (G.B.) (D.M. 23.4.1994);
155. St. Dominic's International School – Outeiro (Portogallo) (D.M. 26.01.99);
156. St. Edward's School – Oxford (Regno Unito) (D.D. 07.05.2013);
157. St. George's British International School – Roma (Italia) (D.M. 11.6.97 modificato, per la sola denominazione dell'istituto, con il D.M. 30.11.2005) (D.D.20.03.2014);
158. St. Julian's School, Carcavelos (Portogallo) (D.M. 02.03.00);
159. St. Louis School – Milano (Italia) (D.D. 04.09.2013) (D.D.15.04.2014);
159. St. Mary's International School, Setagaya-Ku, Tokio (Japan) (D.M. 06.04.00);
160. St. Paul's School – San Paolo (Brasile) (D.D. 10.10.2011);
161. St. Stephen's School, Roma (Italia) (D.M. 23.10.92) (D.M. 23.04.2013 aggiornamento All.A)
162. Tasis the American School in England – Surrey (Inghilterra) (D.D.10.12.2008);
163. Taunton School (Inghilterra) (05.08.2011);
164. The American Community School, Cobham, Surrey (G.B.) (D.M. 16.4.97);
165. The American International School – Vienna (Austria) (D.M. 27.01.2003);
166. The American School in Switzerland, Montagnola-Lugano (Svizzera) (D.M. 26.2.98);
167. The American School of The Hague – Wassenaar – Nederland (D.M. 7.7.99);
168. The American International School of Joannesburg (Sud Arica) (D.D. 24.04.2009);
169. The American School of Doha (Qatar) (D.D. 19.12.2011)
170. The Armand Hammer United World College of the American West, Montezuma (New Mexico-USA) (D.M. 27.12.95);
171. The British School of Brussels – Tervuren (Belgio) (D.M. 30.03.2007);
172. The British International School, Moscow – Mosca (Russia) (D.M. 19.02.2008);
173. The British International School of Jeddah (The Continental School), Jeddah (Arabia Saudita) (D.M. 04.06.99);
174. The British International School – Budapest (Ungheria) (D.D. 04.05.2010);
175. The British School – Varsavia (Polonia) – D.M. 11.02.2003;
176. The British Schools Society - Montevideo (Uruguay) (D.M. 15.10.2003);
177. The Dwight School, New York (USA) (D.M. 23.7.96.);
178. The English International School of Padua - Padova (D.M. 18.11.2004);
179. The International School in Genoa – Genova (D.D. 18.05.2010) già "The American International School in Genoa"(D.M. 26.08.2002)
180. The International School of Amsterdam , Amstelveen (Olanda) (D.M.24.06.98);
181. The International School of Beijing (D. M. 26.02.99);



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

- 182.The International School of Brussels – Brussels (Belgio) (D.M. 05.04.2004);
183.The International School of Florence, Bagno a Ripoli (FI-Italia) (D.M. 23.10.92) ;
184.The International School of Monaco – 12 Quai Antoine Premier, MC 98000 Monaco (Principato di Monaco (D.M. 23 maggio 2017)
185.The International School of Latvia – Jurmala Latvia (Lettonia) (D.M. 17.10.2006);
186.The International School of The Hague, Den Haag (Olanda) (D.M. 26.2.98);
187.The Mahindra United World College of India – Pune (D. M. 26.02.99);
188.The Moraitis School Atene (Grecia) (D.D. 10.10.2012)
189.The New School, Roma (D. M. 26.02.99);
190.The Prague British School – Praga (Repubblica Ceca) (D.M. 18.09.2007);
191.The Red Cross Nordic United World College, Fjaler (Norvegia) (D.M.11.6.97);
192.The Village School – Houston-Texas (USA) (D.D. 13.03.2012);
193.Trondheim Katedralskole, Trondheim (Norvegia) (D.M. 17.01.00);
194.Turun Normaalkoulu - Turku (Finlandia) (D.M. 15.11.2004);
195.United Nations International School, New York (N.Y.-USA) (D.M. 27.12.95);
196.United World College Mostar” – Mostar (Bosnia Erzegovina) (D.D. 15.04.2014);
197.United World College of S.E. Asia, Singapore (D.M. 21.10.94);
198.United World College of Southern Africa, Mbabane (Swaziland - Sud Africa) (D.M. 21.10.94);
199.United World College of the Atlantic, Major South Glamorgan (G.B.) (D.M. 21.10.94);
200.Verdala International School – Fort Pembroke St Andrews – Malta (D.M. 23.9.99);
201.Vicenza International School - Contrada S.Marcello 936100 Vicenza (Italia) (D.M. 11.1.92-D.M.16.3.94 – D.M.28.2.01);
202.Vienna International School, Vienna (Austria) (D.M. 21.10.94);
203.Vittoria International School – Torino – (Italia) (D.D. 25.02.2010);
204.Warminster School – Wiltshire (Inghilterra) (D.D. 27.01.2014);
205.Washington International School – Washington (U.S.A.) (D. M. 26.02.99);
206.West African College of the Atlantic - Ouakam-Dakar (Senegal) (19.10.2004);
207.Xaverian High School Brooklyn – New York (D.M. 22.6.99);
208.XV Gimnazija – Zagabria (Croazia) (D.M. 29.05.2007);
209.Yew Chung International School of Beijing – Pechino (Cina) (D.M. 27.06.2006);
210.Yokohama International School, Yokohama (Giappone) (D.M. 26.02.98);
211.Windhoek International School – Namibia – (D.M. 29.3.2002);
212.“Zurich International School” Kilchberg (Svizzera) (D.M. 17.02.2004).

Resta inteso che, così come indicato nell'Allegato 1, il Diploma di Baccellierato Internazionale dovrà soddisfare i seguenti requisiti generali:

- almeno 24 punti in sei materie a scelta, 12 dei quali dovranno essere ottenuti a “*Higher Level*”;
- positivo superamento delle tre materie principali: *Theory of Knowledge* (TOK), *Creativity, Action, Service* (CAS) e *Extended Essay* (EE).

I soli corsi IB svolti presso istituzioni scolastiche accreditate al rilascio del Diploma di Baccalaureato Internazionale (Diploma of the International Baccalaureate), ancorché venga rilasciata una certificazione di *IB Diploma Programme Course Results*, un *Migration Certificate*, o altra certificazione rilasciata in autonomia dall'istituzione scolastica che non afferisce al sistema nazionale di riferimento, non sono titoli finali e pertanto non devono essere considerati idonei per l'accesso alla formazione superiore.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

TITOLI CONSEGUITI PRESSO “SEZIONI ITALIANE” DI SCUOLE STRANIERE

Tali titoli devono essere validi in loco per l'accesso a corsi analoghi a quelli per i quali viene chiesta l'iscrizione universitaria in Italia.

ALBANIA

I diplomi validi ai fini dell'immatricolazione con esonero dalla prova di lingua italiana sono quelli rilasciati dalle seguenti Scuole, sino all'a.s. 2012/2013:

Tirana

Liceo “Asim Vokshi”;

Scutari

Liceo “Shejnaze Juka”;

Korca

Liceo “Faik Konica”.

Agli stessi fini, saranno validi i diplomi rilasciati dall'a.s. 2013/2014 dalle seguenti Scuole:

Tirana

Scuola media superiore “Ismail Qemali”

Korca

Scuola media superiore “Themistokli Ghermenji”

Scutari

Scuola media superiore “28 Nentori”

Memorandum d'intesa tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Educazione e della Scienza della Repubblica di Albania, sottoscritto il 14 gennaio 2011, sostitutivo del Memorandum del 26 aprile 2002 – Articolo 6: “Il Diploma e Matures Shtetërore, unitamente alla dichiarazione di valore, rilasciata dall'Ambasciata o dal Consolato d'Italia in Albania, è valido ai fini dell'iscrizione alle Università italiane, con esonero dalla prova di lingua italiana, fatto salvo l'obbligo di superare eventuali procedure di ammissione previste per i corsi di laurea a numero chiuso.”

Addendum al Memorandum del 14 gennaio 2011, firmato il 7 luglio 2011: modifica dell'allegato E “Scuole, sedi delle Sezioni Bilingui italo-albanesi.

BULGARIA

Sophia

- Liceo bilingue di Gorna Banja

(Protocollo delle intese tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria firmato a Sofia il 26 giugno 1996);

- Scuola Media Superiore n. 105 “A.Dalcev” di Sofia;
- Liceo “G.S. Rakovski” di Burgas;
- Scuola “Ivan Vazov” di Plovdiv;
- Scuola n. 8 “A.Pushkin” di Varna.

Accordo tra il Ministero dell'Istruzione e Scienza della Repubblica di Bulgaria e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana firmato a Sofia il 30 ottobre 2006. Primo rilascio dei titoli di studio finali a.s. 2010/2011.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

FEDERAZIONE RUSSA

Mosca

A seguito dell'annessione della Scuola 136 di Mosca alla Scuola 1950 di Mosca, dall'a.s. 2015-2016 i diplomi validi ai fini dell'immatricolazione con esonero dalla prova di lingua saranno rilasciati dalla Scuola 1950 di Mosca.

Mosca

Scuola 1950

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della federazione Russa firmato a Roma il 5 novembre 2003. L'art.5, comma 2, del memorandum d'Intesa recita: "Gli studenti diplomati delle sezioni bilingui in Russia, nel caso dell'introduzione del corso di studi di dodici anni nella Federazione Russa, e gli studenti diplomati delle sezioni bilingui in Italia, di cui ai precedenti articoli, potranno iscriversi anche alle Università dell'altro Paese senza frequentare appositi corsi di lingua o sostenere prove di conoscenza della lingua di detto Paese nonché al di fuori di eventuali limiti previsti per studenti stranieri.

Gli studenti diplomati di dette sezioni bilingui funzionanti nelle scuole dell'istruzione secondaria russa con corsi di studio con durata di undici anni, al termine del primo anno di studi universitari presso le Università russe possono immatricolarsi nelle Università italiane al primo anno di corso con esonero dalla prova di lingua italiana e al di fuori del limite dei posti normalmente previsti per gli studenti stranieri. Attualmente nella Federazione Russa il diploma finale di scuola secondaria superiore è ottenuto al termine di un percorso di studi di 11 anni.

FRANCIA

Titolo: "Baccalauréat a Option Internationale" – O.I.B (Option Internationale du Baccalauréat) (Protocollo della XIX Sessione della Commissione Mista Culturale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese, firmato a Parigi il 24 giugno 1992).

Ferney Voltaire

Lycée International - Ferney Voltaire

Grenoble

Lycée cité scolaire internationale Europole - Grenoble

Lione

Lycée cité scolaire internationale – Lyon

Marsiglia

Lycée cité scolaire Marseilleveyre Marseille

Nizza

Lycée International Sophia Antipolis – Valbonne

Parigi

Lycée International Honoré de Balzac - Paris

Saint-Germain-en-Laye

Lycée International-Saint-Germain-en-Laye

Strasburg

Lycée des Pontonniers - Strasburg

GERMANIA

Accordo stipulato attraverso Scambio di Lettere fra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana relativo all'istituzione di sezioni scolastiche bilingui nei due Paesi – 26 luglio 2004 e 14 ottobre 2004). In particolare, tale Accordo stabilisce che "I diplomi finali rilasciati dalle sezioni internazionali costituite ai sensi del presente Accordo consentono l'accesso alle Università sia della Repubblica Italiana che della Repubblica Federale di Germania, con esonero dalle prove di lingua del Paese ospite e al di fuori delle limitazioni numeriche eventualmente previste per gli studenti stranieri.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

Berlino

Liceo "Albert Einstein"

Francoforte

Liceo "Freiherr-Vom-Stein"

Monaco

Liceo "Rupprecht"

Stoccarda

Liceo "Konigin Katharina Stift"

Wolfsburg

Liceo "Kreuzheide"

REPUBBLICA Ceca

Praga

Liceo bilingue "USTAVNI"

Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-cescoslovacco, firmato a Roma il 29 novembre 1990; Intese Amministrative fra Ministeri P.I. ed Esteri italiani e Ministero dell'Educazione ceco, firmate a Praga il 5 febbraio 1991. L'intesa è stata rinnovata come allegato al Programma Esecutivo 1994-97 firmato in data 8 dicembre 1994.

REPUBBLICA SLOVACCA

Bratislava

Liceo bilingue "LADISLAV SARU"

Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-cescoslovacco, firmato a Roma il 29 novembre 1990; Intese Amministrative fra Ministeri P.I. ed Esteri italiani e Ministero dell'Educazione Slovacco, firmate a Bratislava il 7 febbraio 1991. L'intesa è stata rinnovata a Bratislava in data 24 aprile 2008.

ROMANIA

Bucarest

Liceo "Dante Alighieri" Liceo "Ion Neculce"

Cluj Napoca

Liceo "Gheorghe Baritiu"

Deva

Liceo "Gruppo Scolastico Transilvania"

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Romania del 17 aprile 2002 – Primo rilascio titoli di studio finali a.s. 2005/2006. Tale Memorandum è stato modificato con scambio di Note Verbali tra il Ministro Romeno dell'Educazione – 6 novembre 2007 – e l'Ambasciata d'Italia a Bucarest – 26 marzo 2008.

SVIZZERA

Zurigo

Liceo artistico svizzero-italiano "Freudenberg"

XIV Sessione della Commissione Culturale Consultiva Italo-Svizzera - Bellinzona, Settembre 1992. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero, firmato a Zurigo il 13 gennaio 2006.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

UNGHERIA

Budapest

Liceo bilingue "SZENT LASZLO"

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Ungherese, firmato a Budapest il 14.4.1997.

Pécs

Liceo bilingue "KODALY ZOLTAN"

USA

New York

Liceo UNIS international

GEORGIA

Tbilisi

Liceo Tsiskari

SERBIA

Belgrado

Liceo Terzo Liceo

Fonte: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/11/scuole_e_sezioni_italiane_allestero_def.pdf

TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DA "INTERNATIONAL SCHOOL OF TRIESTE" (art. 393 del D.Leg.vo n. 297/1994)

Sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge i titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste, ai sensi dell'art. 393 del D.lgs. n. 297/1994. Il riconoscimento dei titoli di studio è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati mediante prove d'esame; tali prove sono riferite esclusivamente a coloro che non abbiano superato la prova d'esame di italiano prevista dalla scuola stessa.